

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ALEMANNO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il servizio di radioamatore in Italia è disciplinato esclusivamente dagli articoli 330, 331 e 332 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973;

il ministero delle poste e delle telecomunicazioni, a partire da questa data, non ha ancora provveduto alla emanazione di un regolamento di attuazione;

in assenza di alcuna norma chiara, il ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha prodotto una serie di provvedimenti pseudo-legislativi, in netto contrasto con quanto il Governo italiano ha sottoscritto a livello europeo (*Gazzetta Ufficiale* n. 740 del 27 luglio 1981);

sempre in regime di dubbia legittimità, il ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha ridotto le frequenze assegnate ai radioamatori italiani, in contrasto con quanto stabilito dal Governo italiano a Ginevra, alla conferenza mondiale delle telecomunicazioni, il 6 dicembre 1979, ed assegnandole ad altri servizi di natura privata;

data la estrema velocità dell'alternanza dei massimi vertici della direzione centrale dei servizi radioelettrici, il ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha stabilito arbitrari regolamenti per radioamatori, mediante la emanazione di « circolari », spesso contrastanti tra loro e con quanto stabilito da precedenti dirigenti;

a causa del perdurare della situazione di incertezza legislativa, si è creata una « doppia », « tripla Italia », dove al sud della nostra penisola vengono concesse dal mi-

nistero delle poste e delle telecomunicazioni norme e frequenze di minore e difformi entità, rispetto ad altre zone del nord Italia, stabilendo — di fatto — diversità tra i cittadini della medesima nazione;

la direzione centrale dei servizi radioelettrici, su richiesta scritta di chiarimenti, su denunce scritte di abusi di frequenza e su richieste varie, sempre presentate per iscritto e con raccomandata con ricevuta di ritorno, da una associazione nazionale di radioamatori (CISAR), non pone alcuna risposta, a dimostrazione del poco interesse ai veri problemi dei radioamatori;

ancora il decreto-legge n. 240 del 3 maggio 1996, recante « Adeguamento di canoni e contributi per l'esercizio di stazioni di radioamatore », non solo non viene a colmare in alcun modo questa gravissima lacuna legislativa persistente, ma crea disposizioni *ex novo*, quali lo stabilire « canoni di esercizio di stazioni ripetitrici del servizio di radioamatore », laddove nessun testo di legge ne prevede ancora la esistenza;

lo stesso decreto-legge era stato respinto, nella precedente legislatura, dalla IX Commissione trasporti e telecomunicazioni della Camera, una volta ascoltate le ragioni di alcune associazioni nazionali di radioamatori;

sempre per il summenzionato decreto-legge, il Governo italiano dimostra di avere nessuna riconoscenza del preziosissimo lavoro svolto, gratuitamente e volontariamente, dai radioamatori nelle operazioni di primo soccorso nelle pubbliche calamità;

per opera del decreto-legge n. 240 del 3 maggio 1996, si vogliono imporre canoni e contributi a persone che non fruiscono di alcun servizio da parte dello Stato, a meno che non si voglia far pagare loro le onde elettromagnetiche;

in questa situazione di assoluta incertezza, la direzione centrale dei servizi radioelettrici ha bloccato ogni iniziativa dei radioamatori italiani tesa a fornire loro

giusti ed equi diritti, permettendo addirittura per tutti questi anni l'inserimento del suo direttore centrale in seno al consiglio direttivo di una associazione di radioamatori, promuovendo così polemiche e dubbie interpretazioni di parte —:

se il Ministro delle poste sia al corrente della attuale situazione, rappresentata con una denuncia da parte di una associazione di radioamatori (CISAR) (prot. 103/ASS del 20 maggio 1996);

quali motivi siano alla base del comportamento del Governo italiano, assunto nei confronti di questa categoria di cittadini, da considerarsi, senza timore di smentita, benemeriti delle società, per le loro opere di assistenza volontaria e gratuita;

se il Ministro delle poste intenda accertare, correggere ed eventualmente adottare provvedimenti nei confronti di coloro che, alla guida della direzione centrale dei servizi radioelettrici, si siano resi responsabili, per la loro dimostrabile inefficienza o superficialità, di omissioni o di comportamenti contrari alle attuali leggi che disciplinano la materia;

se il Ministro intenda adoperarsi per bloccare il decreto-legge n. 240 del 3 maggio 1996, riconoscendolo come un ulteriore atto illegale, e discutendone invece con le associazioni nazionali di radioamatori;

se, ancora, il Ministro delle poste intenda accertarsi che il Governo italiano non sia soggetto ad elevate sanzioni economiche da parte del Parlamento europeo, a causa proprio del mancato adeguamento in sede comunitaria in materia di radio-telecomunicazioni;

se il Ministro delle poste, accertatosi della situazione esistente per i radioamatori italiani, intenda finalmente metterli al pari dei loro colleghi europei, promuovendo opportune iniziative legislative, anche considerando il fatto che sono state presentate al riguardo proposte di legge in entrambi i rami del Parlamento, nella pre-

cedente ed in altre legislature, di cui l'interrogante è primo firmatario presso la Camera dei deputati. (4-00800)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che la materia concernente la concessione per l'impianto e per l'esercizio di stazioni di radioamatore è disciplinata dagli articoli 330 e seguenti del codice p.t. approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e dal regolamento approvato con d.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214.

Il continuo progredire della tecnologia e le necessità sempre più diversificate della collettività hanno imposto una nuova e più snella legislazione in materia.

A tale scopo, ed anche in considerazione della intervenuta sentenza n. 1030 del 15 novembre 1988 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali le norme del codice p.t. che assoggettano a concessione anziché ad autorizzazione l'esercizio degli apparati radioelettrici di debole potenza, l'Amministrazione con il decreto-legge 3 maggio 1996, n. 240, impartiva nuove disposizioni volte a regolare, secondo il regime autorizzatorio, i rapporti con gli utenti degli apparati radioelettrici di cui trattasi, avviando contemporaneamente uno studio per la modifica dell'attuale codice postale e delle telecomunicazioni.

Il decreto-legge in questione, come è noto, non è stato reiterato ed è stato, invece, predisposto uno schema di disegno di legge (A.C. 1881), attualmente all'esame del Parlamento, i cui articoli 8, 9 e 10 sono dedicati alla disciplina delle stazioni di radioamatore.

L'articolo 8 dispone che l'impianto e l'esercizio delle stazioni di radioamatore soggiacciano ad autorizzazione e non più a concessione da parte dell'Amministrazione p.t.; l'articolo 9 fissa i requisiti che devono essere posseduti per ottenere il rilascio dell'autorizzazione (cittadinanza, età, possesso della patente di radioamatore, assenza di condanne penali e di misure di sicurezza e di prevenzione); l'articolo 10, nel riconoscere l'incompatibilità del pagamento del canone con il nuovo regime autorizzativo, sancisce il principio che i soggetti interessati debbano versare un contributo annuo a

ristoro degli oneri sostenuti dall'Amministrazione per l'attività sia amministrativa che di controllo espletata nel settore in questione.

In merito agli altri rilievi formulati si ritiene opportuno precisare che nessuna circolare ministeriale disciplinante la materia in argomento è stata mai contestata in sede amministrativa o giurisdizionale e che le frequenze a disposizione degli utilizzatori (radioamatori e debole potenza) sono le stesse su tutto il territorio nazionale.

Si segnala, infine, che nessun funzionario ministeriale fa parte degli organi statuari di una qualsivoglia associazione amatoriale.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

ALOI. — Ai Ministri dell'interno, del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere:

con riferimento alla disciplina della retribuzione accessoria di cui agli articoli 34 e segg. del contratto collettivo nazionale del lavoro comparto Ministeri in vigore, stante l'esclusione dell'applicabilità del medesimo contratto collettivo ai personale della carriera direttiva amministrativa prefettizia — a norma dell'articolo 2, comma 4, decreto-legislativo 29/1993 — se non ritengano iniqui ed anacronistici i meccanismi di corresponsione ai funzionari di detta carriera della rispettiva indennità di amministrazione;

se non reputino, in particolare, incomprendibile — nonostante il disposto della citata norma di cui al decreto legislativo 29/1993 — che detti dipendenti ricevano ancora oggi — caso rimasto unico in tutto il pubblico impiego — il compenso accessorio mensile di competenza al di fuori della busta-paga (nonostante la continuità e regolarità della sua erogazione) e, pertanto, a mezzo di procedure di spesa arcaiche, che comportano inevitabili ri-

tardi ai dipendenti e superflui oneri economici e burocratici aggiuntivi per l'amministrazione civile dell'interno;

se pertanto, tutto ciò premesso, non ritenga necessario il Governo emanare appositi provvedimenti amministrativi che, a guisa di quanto sancito nel citato contratto collettivo nazionale di lavoro, prevedano la corresponsione della retribuzione accessoria unitamente alla principale e, se possibile, la sua pensionabilità. (4-00416)

RISPOSTA. — La ragione per la quale la indennità mensile spettante ai funzionari della Amministrazione civile dell'Interno non viene corrisposta unitamente alla retribuzione principale è da ricondurre alla impossibilità di quantificarne l'importo prima della fine del mese cui si riferisce, dal momento che il calcolo della medesima è collegato alla effettiva prestazione del servizio.

Ovviamente, poiché tale particolare regime costituisce ormai una anomalia rispetto ai criteri generalmente seguiti per la corresponsione della retribuzione accessoria a favore della generalità del pubblico impiego, questa Amministrazione si riserva di riconsiderare lo specifico profilo nel contesto del più ampio riassetto dell'ordinamento del personale della carriera prefettizia postulato dalla sopravvenuta disciplina del decreto legislativo n. 29/1993.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

AMORUSO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare nel caso in cui risponda a verità il fatto che il dottor Gabriele Zaccaria continui a prestare servizio in qualità di segretario comunale « a scavalco » presso il comune di Fragagnano (Ta), malgrado tale sede sia stata assegnata, a seguito di regolare concorso, al dottor Mancarella, che pare si trovi oggi ad essere reggente in altro comune della provincia di Taranto. (4-03911)

RISPOSTA. — Sulla fattispecie proposta nel presente documento parlamentare, concer-

nente la vacanza venutasi a creare nella segreteria comunale di Fragagnano (Taranto), risulta che la prefettura aveva autorizzato, nelle more delle procedure concorsuali, la reggenza a scavalco del segretario capo dr. Gabriele Zaccaria, titolare del comune di Carosino.

Espletato il concorso, con D.P. nr. 4076 del 6/6/1996, il segretario capo dr. Angelo Mancarella veniva dichiarato vincitore dello stesso e nominato titolare di quella segreteria, ove assumeva servizio il 10/7/1996.

L'amministrazione comunale di Fragagnano esprimeva però forte dissenso sulla nomina in questione.

In particolare il sindaco e il vice sindaco chiedevano il trasferimento ad altra segreteria del dr. Mancarella, da loro ritenuto funzionario non particolarmente brillante professionalmente, anche perché poco capace di esprimere atteggiamenti di fermezza nei confronti del personale dipendente.

La prefettura, tuttavia, ritenendo necessario dare priorità al rispetto delle procedure concorsuali, ha più volte rappresentato agli amministratori la necessità che quel segretario prestasse servizio nel comune di titolarità.

Ciononostante i rapporti tra sindaco e segretario comunale hanno continuato ad inasprirsi, tant'è che al rientro dalle ferie del dr. Mancarella, il predetto amministratore per ben due settimane ha evitato di presentarsi al comune.

Consapevole della delicata situazione di incompatibilità venutasi a creare, il segretario comunale ha chiesto alla prefettura di allontanarsi dal comune di Fragagnano almeno per un breve periodo al fine di favorire, ove possibile, un recupero graduale di quel fondamentale rapporto di stima e di fiducia con gli amministratori comunali necessario ad avviare una reciproca positiva collaborazione, o in alternativa, di consentire una diversa soluzione.

Attualmente il dr. Mancarella presta servizio in altra segreteria comunale, mentre a Fragagnano è stata autorizzata la supplenza a scavalco del dr. Zaccaria.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

ANGELICI. — Al Ministro dell'interno.
— Per sapere — premesso che:

i comuni di Monteporano e di Montemesola, in provincia di Taranto, nel 1991 hanno dichiarato il dissesto ai sensi della legge n. 144 del 1989;

per entrambi è avviata da tempo la procedura di risanamento;

ambidue i comuni hanno chiuso il conto consuntivo 1995 con avanzi di amministrazione;

la non revocabilità della dichiarazione di dissesto, così come introdotta dal decreto legislativo n. 77 del 1995, determina conseguenze oltre modo negative per i due comuni che per tale causa non possono svolgere importanti compiti istituzionali per cinque esercizi finanziari successivi alla data di approvazione, da parte del Ministero dell'interno, del piano di risanamento finanziario o dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato —:

se non ritenga opportuno assumere una specifica ed urgente iniziativa per modificare la vigente legislazione, in presenza di comuni, che in conseguenza di una oculata gestione dell'organo esecutivo, abbiano raggiunto, come nel caso di Montemesola e Monteporano, una situazione di stabile risanamento, superando le cause che ne avevano provocato il dissenso. L'attuale situazione infatti penalizza ingiustamente e per troppo tempo i comuni che si trovano in tale condizione a causa di una cattiva amministrazione imputabile a precedenti amministratori non oculati. L'attuale legislazione, di fatto, li priva della possibilità di svolgere qualsiasi programmazione tesa a migliorare e rendere più decorosa la qualità dei servizi ed il complesso delle sue competenze amministrative;

se non ritenga che sarebbe pertanto del tutto opportuno, oltretutto logico e razionale, consentire a tali enti di modificare tempestivamente la condizione di dissesto, così come ad esempio prevede la vigente legge fallimentare n. 267 del 1942, evitando così sia di penalizzare i nuovi e più

oculati amministratori subentrati e coloro che si sono resi responsabili del dissesto sia i cittadini, che finiscono per pagare sulla loro pelle le conseguenze di una inadeguata gestione amministrativa degli enti locali. (4-03343)

RISPOSTA. — *La normativa, cui fa riferimento la S.V., è stata di recente modificata dapprima con il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e, successivamente, con il decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336. Le innovazioni hanno da un lato comportato una velocizzazione delle procedure, dall'altro hanno reso meno « onerosi » i provvedimenti che l'ente locale deve assumere. In primo luogo è stata modificata la durata stessa del dissesto, che è stata ridotta da dieci anni a cinque, compreso l'anno dell'ipotesi di bilancio, ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 77 del 1995, e ciò rappresenta un evidente alleggerimento di tutta la procedura per l'ente locale. Sono state ampliate le possibilità per gli enti di deliberare le riduzioni ed agevolazioni previste dalla legge in materia di entrate proprie, e sono stati ristretti i limiti agli investimenti durante la durata del dissesto, come auspicato dalla S.V.*

La normativa del dissesto attualmente in vigore contiene i soli vincoli e le restrizioni ritenuti indispensabili al fine di assicurare che l'ente dissestato non ricada in una situazione di squilibrio finanziario, e tali vincoli appaiono ormai irriducibili, pena il rischio di compromettere l'intero risanamento degli enti.

Per quanto attiene alla richiesta più specifica della S.V., volta a consentire a tali enti la modifica della condizione di dissesto, come previsto dalla legge fallimentare n. 267 del 1942, si ritiene che il richiamo si riferisca alla facoltà concessa al fallito di proporre un concordato, presentando domanda al giudice delegato. Con tale proposta il fallito può ottenere la chiusura della procedura, una volta passata in giudicato la sentenza che omologa il concordato stesso. Deve però osservarsi che nella fattispecie il fallito chiude la procedura senza alcun intervento dello Stato, intervento che invece

nel caso degli enti locali è quasi sempre presente e giustifica appunto i sacrifici richiesti.

I comuni di Montemesola e di Monteparano, comunque, non versano più in condizioni di dissesto finanziario.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

BACCINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Roma aveva bandito un concorso pubblico per 300 posti per assistenti all'infanzia;

a seguito delle prove di esame sono risultati idonei 1200 concorrenti;

le esigenze di organico pare abbiano indotto l'amministrazione capitolina a prevedere un ampliamento dei posti messi a concorso pubblico, fino al raggiungimento delle 400 unità, salvo poi riservarsi una analoga quota di posti per chiamata diretta —:

se le notizie sopra riportate corrispondano a verità e, in tale ipotesi, quali azioni intenda intraprendere per verificare la liceità delle assunzioni dirette, pur in presenza di un apposito concorso pubblico. (4-01202)

RISPOSTA. — *Sulla questione proposta dalla S.V. il sindaco di Roma, interpellato dalla competente prefettura, ha riferito che la giunta comunale, con deliberazione n. 1400 del 1996 ha previsto, per il mese di marzo del 1997, l'assunzione di 100 « Assistenti Asili Nido » (VI qualifica funzionale), a seguito di concorso per titoli di cultura e di servizio, riservato a coloro che hanno preso servizio, anche non continuativo, per un periodo complessivo di 36 mesi presso il comune di Roma in qualità di assistente di infanzia.*

Tale procedura concorsuale risulta legittima ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 che al comma 15 espressamente prevede:

« Gli enti locali, non dissestati e non strutturalmente deficitari, per i servizi con-

nessi ad attività didattiche, educative e formative, per la sola copertura dei corrispondenti posti vacanti, possono nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio bandire concorsi riservati al personale già in servizio presso lo stesso ente, che abbia prestato servizio, anche non continuativo, negli anzidetti settori dello stesso ente per un periodo complessivo lavorativo non inferiore a trentasei mesi.

Invece le assunzioni di cui al concorso pubblico indetto con deliberazione di g.m. n. 7128 del 29.10.1990 per 300 posti di « Assistente Asilo Nido », già alla data del 1° ottobre 1996, sono state di 400 unità, pertanto oltre il numero dei candidati risultati vincitori del concorso stesso, la cui procedura deve considerarsi conclusa.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

BALOCCHI. — Al Ministro dei beni culturali ed ambientali. — Per sapere — premesso che:

in data 27 giugno 1996, protocollo n. 22455, dal comune di Chiavari, con riferimento alla pratica relativa all'immobile « ex Colonia Fara » di sua proprietà, fu preventivamente chiesto al ministero dei beni culturali ed ambientali copia degli atti interni del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante « Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi »;

restando la suddetta richiesta non esaudita, in data 4 novembre 1996, protocollo n. 35868 a.r., fu riformulata con particolare riferimento alla « copia della proposta di provvedimento di vincolo della soprintendenza »;

in data 15 gennaio 1997 dal ministero dei beni culturali ed ambientali divisione terza sezione quarta - III F, con protocollo n. A1342 fu richiesto: a) un corrispettivo per ogni fotocopia rilasciata, b) di concordare un appuntamento con il direttore della divisione (dottoressa Rita Bruccoleri Casagrande) per la consultazione del fascicolo e l'estrazione degli atti da ripro-

durre in copia, previa valutazione dell'istanza da parte del responsabile del procedimento —:

come mai a distanza di sette mesi il responsabile del procedimento non abbia ancora valutato l'istanza avanzata;

se non ritenga assurdo che un comune, nella fattispecie quello di Chiavari, veda rallentati i propri lavori a causa di lungaggini burocratiche in netto contrasto con i principi affermati nella legge n. 241 del 1990 sulla semplificazione del procedimento amministrativo. (4-08133)

RISPOSTA. — A seguito dell'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, con la quale la S.V. ha lamentato ritardi da parte di questo Ministero nel fornire risposta all'istanza del Comune di Chiavari tendente ad avere copia di tutti gli atti interni del procedimento concernente la proposta di vincolo dell'immobile ex Colonia Fara, sono stati interpellati la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Genova e l'Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici per verificare le cause del ritardo.

Dagli accertamenti effettuati è emerso che alla richiesta del Comune è stato dato riscontro dalla Soprintendenza con nota n. 221 del 21 gennaio 1997; con tale nota è stata trasmessa la documentazione richiesta.

Il ritardo è derivato dalla necessità di quantificare l'importo dovuto per le spese di duplicazione dei documenti richiesti. Infatti, come è noto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota UCA n. 27720/928/46 del 19 marzo 1993, ha stabilito che la copia dei documenti è rilasciata all'interessato previo pagamento degli importi dovuti, da corrispondere mediante applicazione di marche da bollo ordinarie da annullare con datario a cura dell'Ufficio rilasciante.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

BIRICOTTI. — Ai Ministri dell'ambiente, e delle risorse agricole, alimentari e fore-

stali, e dei lavori pubblici, e dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

il litorale livornese compreso tra Vada ed il limite sud del comune di Cecina è interessato da un gravissimo fenomeno di erosione della costa in un'area di notevole pregio ambientale, caratterizzata da patrimonio naturalistico dello Stato classificato « riserva biogenetica »;

tale fenomeno di erosione della costa è divenuto, negli anni, drammatico e, da Vada al Tombolo di Cecina, ha « mangiato la costa » distruggendo la spiaggia e consentendo al mare di invadere le pinete, penetrare nei canali della bonifica, insinuarsi nelle campagne, con il pericolo serissimo di aggredire l'abitato;

gli enti locali hanno provveduto, in questi anni, ad effettuare tutti gli interventi possibili, mentre la Forestale ha approvato una protezione a difesa delle dune che è stata inglobata completamente dal mare, segno evidente del repentino e consistente arretramento della linea di costa verificatosi negli ultimi due-tre anni e dei seri rischi futuri che esigono provvedimenti a breve e medio termine;

dall'inizio degli anni 1990, i comuni di Rosignano e di Cecina hanno interessato formalmente i ministeri competenti, che hanno proceduto a numerosi sopralluoghi, dai quali tuttavia, non sono emersi provvedimenti tali da produrre gli interventi necessari;

a fronte di un problema ambientale e sociale divenuto drammatico, gli stessi comuni, a loro spese, hanno elaborato, tramite esperti qualificati, un progetto di difesa e di ripristino del tratto di costa interessato all'erosione, finalizzato alla sistemazione della costa tale da bloccare (l'erosione e consentire il rinascimento delle spiagge;

le stesse amministrazioni locali hanno dichiarato la loro disponibilità al parziale finanziamento delle opere fino al 30 per cento della spesa complessiva, che si aggira

intorno ai dieci miliardi, nonché ad effettuare interventi parziali, nell'immediato, per limitare i danni;

tale progetto i che ha il consenso della regione Toscana è immediatamente cantierabile;

se intendano affrontare il problema dell'erosione della costa del tratto citato finanziando il progetto dei comuni, velocizzando le relative procedure burocratiche che non possono essere di ostacolo alla risoluzione di un grave problema, rispetto al quale ogni ulteriore ritardo appare colpevole, operando attraverso la concertazione fra i Ministeri interessati, la regione Toscana ed i comuni di Rosignano e Cecina, nonché consentendo, nell'immediato, gli interventi necessari. (4-05828)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto indicata si rende noto che, pur condividendo le preoccupazioni sul fenomeno erosivo in atto, l'intervento di competenza di questo Ministero è limitato alla difesa dei centri abitati.*

Il litorale in questione, invece, è una riserva biogenetica e quindi non propriamente un centro abitato, anche se vi sono alcune case sparse per la campagna circostante che, sorgendo su aree bonificate, senza la protezione della duna e della pineta litoranea, potrebbero essere invase dall'infiltrazione di acque salmastrose.

Per quanto, invece, concerne la difesa dell'abitato di Vada, l'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Roma ha già redatto il progetto preliminare per la realizzazione della IV scogliera dell'importo di lire 1 miliardo, progetto che è stato inserito nel programma del corrente anno, in corso di approvazione.

Il Ministro dei lavori pubblici: Costa.

BORGHEZIO. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e dell'industria, commercio e artigianato. — Per sapere — premesso che:*

a quanto risulta all'interrogante, l'annullo filatelico « primo giorno » — il bollo

speciale che le poste italiane concedono per indicare ufficialmente luogo e data di nascita di un francobollo — per il francobollo celebrativo del Natale 1996, raffigurante babbo Natale, è stato ottenibile solo a Napoli;

per quanto si ritenga generalmente che la tradizione di babbo Natale sia riconducibile alla mitologia « nordica », le poste italiane avrebbero dovuto sottostare ad un vero e proprio *diktat* che le ha costrette alla scelta di « lanciare » da Napoli il detto francobollo, in quanto fin dal 1991 tale Armando Narciso, pensionato napoletano delle Ferrovie di Stato, avrebbe ottenuto dal Ministero dell'industria e del commercio di brevettare l'immagine di babbo Natale nel tradizionale costume rosso e la stessa leggenda « Babbo Natale »;

le poste italiane avrebbero scelto, anziché di rifare il francobollo natalizio, di addivenire ad un accordo con la società creata appositamente dal citato signor Armando Narciso, la Napoletana servizi snc, in base al quale le poste italiane avrebbero concesso alla società titolare del brevetto sia il « primo giorno » a Napoli, sia l'allestimento di uno *stand* promozionale nell'atrio della posta centrale, sia la stampa di alcune migliaia di cartoline con cui il signor Armando Narciso risponderà ai bimbi che scriveranno a babbo Natale, sia infine il privilegio di firmare il testo del bollettino illustrativo —:

se quanto sopra esposto corrisponda al vero;

se, dato il precedente, risulti che siano allo studio iniziative analoghe con oggetto altri personaggi cari alla tradizione natalizia. (4-05808)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che la Consulta per la filatelia, in occasione della formulazione del programma filatelico relativo all'anno 1996, aveva suggerito di dedicare uno dei due valori previsti per il Natale '96 ai simboli tradizionali della festività; pertanto, nella seduta del 29 luglio 1996, la competente Giunta d'Arte approvava due prove di stampa di cui una raf-*

figurante il dipinto di Pisanello « Madonna della Quaglia » e l'altra, sullo sfondo di un paesaggio notturno, la figura di Babbo Natale e alcuni giocattoli.

Poiché agli atti della divisione servizi postali e comunicazione elettronica dell'ente Poste italiane esisteva, però, una richiesta del sig. Armando Narciso riguardante la emissione di un francobollo per « Babbo Natale », nella quale era anche indicato un presunto « copyright », l'ente predetto contattava il signor Narciso che esibiva il brevetto dell'immagine e della leggenda « Babbo Natale » rilasciato dal ministero dell'industria e commercio.

Pur trattandosi di immagine diffusa da decenni nella comunità sociale internazionale e comunemente utilizzata in occasione delle festività di fine anno — in quanto tale priva del requisito delle novità del segno, come segnalato anche dalla direzione legale e contratti dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — la « Napoletana Servizi s.n.c. », di Armando Narciso, vanta sull'immagine in oggetto i diritti di « copyright » conseguenti alla registrazione del marchio.

L'ente Poste italiane, che aveva già avviato la produzione del citato francobollo, decideva di tutelarsi da una possibile citazione in giudizio, richiedendo alla Società titolare del brevetto la sottoscrizione di una liberatoria per la riproduzione dell'immagine in questione.

In cambio non veniva offerto alcun corrispettivo ma solo la fornitura di alcuni cartoncini e di esemplari del bollettino illustrativo.

Quanto alla scelta della filiale di Napoli quale luogo dell'annullo « primo giorno », occorre precisare che per tutte le emissioni viene allestito il relativo bollo « Giorno di emissione » destinato alle varie località interessate e viene, altresì, posto in vendita un bollettino illustrativo contenente le caratteristiche tecniche del francobollo corredato di un testo esplicativo della vignetta.

Nel caso del francobollo in esame l'ente Poste italiane ha ritenuto di destinare alla filiale di Napoli l'annullo « Giorno di emis-

sione» e consentire alla «*Napoletana Servizi s.n.c.*» di provvedere alla redazione del bollettino illustrativo. Si precisa infine che i bolli «*Giorno di emissione*», oltre ad essere disponibili presso gli «*sportelli filatelici*» delle filiali di volta in volta interessate, possono ottenersi anche per corrispondenza, mediante richiesta rivolta alla filiale stessa oppure al «*centro bollatura*» presso la divisione servizi postali e comunicazione elettronica — filatelia — di Roma.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

BORROMETI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro dei lavori pubblici ha emanato il 19 aprile 1994 circolare esplicativa del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, in forza della quale l'assessorato ai lavori pubblici della Regione siciliana ha dato disposizioni a tutti gli uffici del genio civile della Sicilia, evidenziando che non è necessario il rilascio di formale licenza per l'attingimento di acque;

in forza di tali disposizioni, infatti, è sufficiente il semplice consenso all'inizio o alla prosecuzione della derivazione di acque da parte dell'ufficio del genio civile, che non potrà avere durata superiore al quinquennio e ciò nelle more dell'istruttoria di una domanda di concessione presentata;

nonostante tali disposizioni ed in contrasto con esse, l'ufficio del genio civile di Ragusa continua a ritenere necessario per l'attingimento di acque, il rilascio di licenza annuale, richiedendo altresì, ogni anno, il pagamento dei relativi oneri e cioè del canone, delle spese di registrazione, di bolli e quant'altro;

tale modo di procedere dell'ufficio del genio civile di Ragusa, si pone in sostanziale contrasto con quanto espressamente previsto nelle disposizioni impartite dall'assessorato ai lavori pubblici della Regione siciliana, dalla circolare del ministero dei lavori pubblici 19 aprile 1994, n. 314, e, in definitiva, dal decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 —:

se e in che modo intenda intervenire per far sì che anche l'ufficio del genio civile

di Ragusa, in aderenza alle disposizioni impartite dal Ministro dei lavori pubblici e dall'assessorato regionale ai lavori pubblici della Regione siciliana, non ritenga necessaria la formale licenza per l'attingimento di acque, ritenendo invece sufficiente il formale consenso di durata quinquennale. (4-06211)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto, il Provveditorato alle OO.PP di Palermo con nota Prot. 871/18 del 3.2.97 ha comunicato che l'Ufficio del Genio Civile di Ragusa dipende dalla Regione Sicilia, nei cui confronti l'Istituto non ha potere di dettare disposizioni, né di svolgere una funzione di controllo, compiti invece che spettano alla Regione stessa.*

Giova ricordare che, in Sicilia, l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 683 del 1977 attribuisce allo Stato solo le competenze in materia di grandi derivazioni di acque pubbliche, mentre le piccole derivazioni di cui trattasi rientrano nella esclusiva competenza regionale.

Il Ministro dei lavori pubblici: Costa.

CANGEMI. — *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

si registrano forti ritardi nell'erogazione dei contributi riguardanti l'integrazione Aima per la trasformazione della produzione agrumicola 1995/1996;

tali ritardi hanno pesanti riflessi su un settore travagliato da annosi problemi e rischiano di compromettere l'attività futura di molti produttori;

questa vicenda inoltre rischia di rendere ancora più acuta la crisi economica e sociale in vaste aree — in particolare nelle province di Catania e Siracusa, dove il comparto agrumicolo è parte assai rile-

vante del tessuto produttivo — già caratterizzate da altissimi tassi e da un diffuso disagio sociale;

da più parti viene lanciato un allarme sulle gravi tensioni che la mancata soluzione di questo problema potrebbe innescare —:

se non ritenga necessario assumere immediati provvedimenti al fine di erogare ai produttori agrumicoli quanto loro dovuto. (4-03541)

RISPOSTA. — Questo Dicastero può assicurare che le procedure di pagamento delle compensazioni finanziarie in favore dei produttori agrumari conferenti alle industrie di trasformazione seguono un normale e corrente svolgimento.

Si deve però precisare che la nuova normativa di riferimento, entrata in vigore a far data dalla campagna 1995/96, ha portato ad una modifica delle procedure liquidatorie in vigore dal 1970 e fino ad oggi seguite: non può negarsi che il passaggio da prassi altamente collaudate e perfezionate nel corso degli anni a quelle attuali abbia prodotto qualche intralcio iniziale.

Dette difficoltà sono state ora superate, ivi comprese quelle di carattere amministrativo nonché quelle dovute alle nuove procedure imposte all'AIMA, in qualità di organo erogatore-pagatore, dal Reg. CEE n. 1663/95, anch'esso fonte di regole fortemente innovative rispetto al passato.

Infatti, nel mese di gennaio 1997, sono state portate a compimento le procedure di pagamento delle sopracitate compensazioni.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Pinto.

CAPARINI. — Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere:

in relazione al nuovo regolamento dell'Unire, approvato dal Consiglio di Stato nel novembre 1995 e bloccato presso la presidenza del Consiglio dei ministri, quali siano le motivazioni del ritardo relativo alla sua approvazione e del conseguente

perdurare della situazione di commissariamento dell'Unire stesso, ritardo che sta compromettendo la riforma dell'ente tanto attesa dagli operatori del settore;

se siano vere le voci di un prossimo trasferimento al ministero delle finanze di competenze specifiche in merito all'Unire, in particolare quelle relative alla raccolta del gioco. (4-05656)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione in esame, si fa presente preliminarmente che lo schema di regolamento di riordino dell'UNIRE, sul quale si era già espresso positivamente il Consiglio di Stato e che aveva recepito le principali indicazioni emerse in sede di riunioni tecniche presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, venne trasmesso a quest'ultima il 25 settembre 1996, per l'iscrizione all'o.d.g. del Consiglio dei Ministri per la sua approvazione.

Nel frattempo, peraltro, il disegno di legge collegato alla legge Finanziaria 1997, approvato il successivo 27 settembre stesso anno, ha previsto l'emanazione di un regolamento governativo volto al riordino dell'intera materia dei giochi e delle scommesse relative alle corse dei cavalli ed ai concorsi ippici, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali e fiscali, nonché al riparto dei relativi proventi, sulla base dei principi della trasparenza ed efficienza dell'attività amministrativa. Ciò ha determinato la temporanea sospensione dei lavori relativi al riordino dell'Ente.

Intervenuta la legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, e che prevede appunto, all'articolo 2, comma 77 e seguenti, l'emanazione di un apposito regolamento della complessa materia particolarmente per quanto attiene le fattispecie per le quali essa dovrà essere gestita congiuntamente da questo Ministero e da quello delle Finanze, può riprendersi in esame il riordino dell'Ente, sulla base del lavoro già fatto e tenendo conto anche delle disposizioni successivamente intervenute.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Pinto.

CARDIELLO. — *Al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere — premesso che:*

il presidente dell'Assindustria di Salerno, con nota del 25 novembre 1996, rappresentava la sua più viva preoccupazione per gli attacchi che sarebbero rivolti contro la « mozzarella di bufala campana », da parte di alcuni gruppi industriali di altra area geografica;

pochi mesi or sono, il prezioso prodotto campano ha meritato l'attribuzione del marchio Dop;

tale denominazione sembra essere appetita anche da produzioni extra area Dop, con notevole rischio di concorrenza sleale ai danni della produzione campana;

gli industriali caseari di Salerno e provincia sono in allarme e sono protesi alla difesa del patrimonio di tradizione nel settore della produzione della mozzarella —:

quali utili provvedimenti s'intendano avviare a garanzia e a tutela della mozzarella di bufala campana, la quale resta una delle più qualificate produzioni del territorio. (4-05820)

RISPOSTA. — *La complessità dell'argomento oggetto delle osservazioni portate dalla S.V On.le con l'atto che si riscontra fanno ritenere opportuno riassumere, in via preliminare e per completezza informativa, l'attuale stato della situazione in cui si collocano gli aspetti di designazione del comparto caseario in questione.*

Con decreto del Presidente della Repubblica 28/9/1979, al fine di qualificare il comparto dei formaggi a pasta filata ottenuti da latte bufalino, era stata riconosciuta la denominazione tipica « Mozzarella di bufala », consentendo la provenienza della materia prima dall'intero territorio nazionale.

Successivamente, allo scopo di configurare un preciso riferimento geografico anche in conformità del Regolamento CEE n. 2081/92, è stato emanato il D.P.C.M. 10 maggio 1993 che ha riconosciuto la denominazione di origine « Mozzarella di bufala

campana » e abrogato la preesistente denominazione tipica in quanto categoria non contemplata dal dispositivo comunitario. Con l'emanazione di tale provvedimento i termini « Mozzarella di bufala », in quanto parte di una denominazione diversa e completa, non potevano più essere utilizzati in sede di designazione, in quanto ciò avrebbe potuto ingenerare, nei confronti dei consumatori, facili fraintendimenti.

La denominazione « Mozzarella di bufala campana » è stata poi registrata nella categoria delle denominazioni di origine protetta, in base alle disposizioni contenute nel regolamento della Commissione CE n. 1107/96; tale norma ne ha sancito la protezione in ambito europeo e, ai sensi dell'articolo 13 del citato Reg. CEE n. 2081/92, ha altresì escluso dalla riserva di utilizzo prevista per la denominazione composta (anche considerandone le singole parti), il solo termine « Mozzarella », in quanto questo può essere utilizzato senza un preciso riferimento geografico o connotazione tradizionale.

Si deve evidenziare che il citato disposto normativo non ha fatto altro che recepire una connotazione di genericità del termine « Mozzarella » in uso da anni e la cui tradizionale menzione non è stato possibile contrastare, in considerazione della pratica commerciale invalsa da anni e dei relativi diritti acquisiti anche in base a disposizioni normative. Infatti, già con decreto del Presidente della Repubblica 13/4/1987 era stato consentito, in ambito nazionale, che venisse utilizzato tale termine tradizionale « Mozzarella » per formaggi non rispondenti al disciplinare di produzione della denominazione tipica all'epoca vigente, rendendo così possibile, con tale termine, la designazione di prodotti non compresi in una specifica categoria qualitativa.

In tale situazione, allo scopo di garantire che con il termine « Mozzarella » venisse individuata una determinata produzione di tradizione italiana, è stato richiesto il riconoscimento di una apposita attestazione di specificità in base al Reg. CEE n. 2082/92, il quale non ne prevede l'utilizzo esclusivo da parte dei produttori italiani ma estende la possibilità di accesso a tutti i produttori

europei che si attengano al relativo capitolo di produzione.

Dal momento quindi che non è stata riservata la menzione «Mozzarella», si tratta di stabilire se sia possibile, senza pregiudizio alla tutela della DOP «Mozzarella di bufala campana», evidenziare in qualche modo al consumatore i casi in cui il formaggio fresco a pasta filata («Mozzarella») è prodotto con l'utilizzazione del latte di bufala.

In una serie di incontri che si sono tenuti presso questo Ministero e il Dipartimento delle Politiche Comunitarie sono state confrontate, con riferimento al complesso normativo e commerciale di settore, le diverse argomentazioni prospettate dai vari operatori interessati al problema.

Sono state individuate delle ipotesi di designazione che contemperino le diverse esigenze emergenti; queste sono state tradotte nel decreto ministeriale 10 febbraio 1997, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21/2/1997, con il quale è stato consentito, per i prodotti interamente derivati da latte bufalino, di utilizzare un'apposita specificazione aggiuntiva alla denominazione «Mozzarella» (formaggio fresco a pasta filata prodotto con latte bufalino), purché non figurino nelle confezioni la riproduzione della testa di bufala, in quanto contrassegno costitutivo della «Mozzarella di bufala campana» - DOP. Ciò al fine di evitare ogni forma di evocazione della denominazione di origine protetta con conseguente confusione nel consumatore.

Inoltre, lo stesso provvedimento prevede che l'eventuale riproduzione dell'animale bufala nell'etichettatura dei prodotti citati non deve essere enfatizzata in rapporto alle altre diciture e rappresentazioni presenti nelle relative confezioni.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Pinto.

CENTO. — Ai Ministri della sanità e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

la legge 9 gennaio 1991, n. 10, istituisce la figura dell'*energy manager* (Em) per le strutture private e pubbliche carat-

terizzate da alti consumi di energia, come le aziende ospedaliere San Camillo, Forlanini e Spallanzani, ed individua in tale figura un professionista con funzioni di supporto al decisore (direzione generale) in merito al migliore utilizzo dell'energia nelle strutture stesse, con la funzione di proporre e promuovere misure di risparmio energetico e conseguentemente economico;

in un anno, tale (Em) ha prodotto più di 45 relazioni tecnico-economiche per le aziende San Camillo, Forlanini e Spallanzani, presentando veri e propri progetti di fattibilità alla direzione generale delle aziende in questione: di queste relazioni, più di trenta non hanno ricevuto alcun riscontro dalle strutture dirigenziali preposte;

nonostante tutto, i risparmi economici ottenuti hanno superato, in soli dodici mesi, i quattro miliardi di lire;

contestualmente, il mancato adeguamento di quattro contratti di fornitura Enel e la mancata realizzazione di un sistema di rifasamento per San Camillo e Forlanini è costato e continua a costare alle tasche dei contribuenti circa novecento milioni di lire all'anno;

tutti i tentativi finora esperiti dall'Em di sensibilizzazione del direttore generale del San Camillo e Forlanini e del commissario straordinario dello Spallanzani hanno avuto scarso successo;

i consumi energetici delle tre aziende in questione risultano tripli (a posto letto) rispetto a quelli che si registrano negli altri ospedali italiani; infatti la situazione dello Spallanzani è particolarmente grave poiché, con solo 120 posti letto attivati su 340 previsti, la bolletta Enel ammonta a più di 1300 milioni di lire all'anno —;

se i ministri interrogati siano a conoscenza del fatto e quali provvedimenti intendano prendere affinché l'utilizzo energetico dei tre nosocomi romani sia adeguato a quello degli altri ospedali italiani;

quali provvedimenti intendano adottare affinché le direzioni generali dei tre nosocomi in questione recepiscano le relazioni presentate dall'*energy manager* nei confronti degli attuali problemi energetici e impiantistici rilevati nei suddetti ospedali.

(4-02237)

RISPOSTA. — *In merito allo specifico problema prospettato con l'atto parlamentare in esame, questo Ministero deve rispondere, necessariamente, sulla base degli elementi di valutazione di competenza regionale, pervenuti attraverso il Commissariato del Governo nella Regione Lazio.*

Si è appreso, al riguardo, stando agli elementi forniti dall'Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini, che nel progetto di adozione di misure di risparmio energetico, e quindi economico, promosso dalla stessa Azienda rientra l'installazione e l'avviamento di impianti alimentati a metano per le centrali termiche di entrambi gli Ospedali, che comporterà un risparmio economico di oltre due miliardi di lire all'anno.

Sempre nell'ambito di tale programma, risulta che l'Azienda abbia indetto una gara d'appalto per la realizzazione di un impianto di cogenerazione di circa 2 mwe, che dovrebbe, oltretutto, arrecare un notevole vantaggio ambientale in un contesto fortemente urbanizzato, come quello determinato dai due complessi ospedalieri in questione.

Mentre risulta quasi ultimata la realizzazione di un anello di alimentazione (a 20 Kv) interno al Presidio S. Camillo, comprensivo delle relative cabine elettriche e connessioni, dovrebbero ormai trovarsi in una fase avanzata i necessari lavori richiesti dalla Energy Manager per adeguare contrattualmente le principali utenze E.N.E.L., ciò che a sua volta determinerà, a regime, un risparmio annuo di quasi un miliardo di lire.

In previsione di un ulteriore risparmio gestionale globale di circa due miliardi di lire per anno, grazie all'adozione di una nuova tecnologia di smaltimento dei rifiuti, a quanto si è appreso l'Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini avrebbe previsto, una

volta ultimate le diverse operazioni esposte, un risparmio economico non inferiore ai sei miliardi di lire all'anno.

Il Ministro della sanità: Bindi.

CICU, MARRAS, MASSIDDA, CUCCU e ALEFFI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.*
— Per sapere — premesso che:

tra le città di Cagliari e Sassari manca un collegamento autostradale;

l'attuale collegamento viario, costituito dalla strada statale n. 131, presenta aspetti di particolare pericolosità, stante l'elevato numero di gravi incidenti automobilistici che si verificano ogni anno;

non minori difficoltà di percorribilità riguardano la direzione centro-nord dell'arteria dell'isola (strada statale n. 131-bis), che copre il tratto Abbasanta - San Teodoro;

non è mai stato ultimato il tratto San Teodoro - Olbia, di particolare importanza nel periodo estivo;

analoghi problemi riguardano il completamento dei lavori tra il capoluogo sardo e la città di Tortolì —;

se sia già in conoscenza del problema sollevato in seguito ad una intervento del consigliere regionale sardo Pietro Pittalis;

se sia realmente informato delle gravi condizioni in cui versa la viabilità in Sardegna;

quale si lo stato di avanzamento d'opera del completamento della San Teodoro - Olbia nonché del tratto Cagliari - Tortolì;

quali impegni voglia assumere in Parlamento in favore della viabilità nell'isola. (4-05417)

RISPOSTA. — *In risposta all'interrogazione in oggetto l'ANAS con nota n. 2690/2722/2683 del 21/01/97 ha comunicato che il tratto S. Teodoro-Olbia della statale n. 131, è costituito da sei lotti di cui i primi quattro — lato Olbia — sono stati già ultimati ed*

in attesa di collaudo mentre sono in corso di completamento le opere accessorie.

Per gli ultimi due lotti di completamento dell'itinerario, ha provveduto ad affidare lo studio della Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) e, non appena acquisito il parere dal Ministero dell'Ambiente, si procederà all'appalto dei detti lotti.

Lo stesso Ente riferisce che lavori relativi all'eliminazione degli incroci a raso e agli accessi presenti sulla statale in questione, sono stati inseriti sia nel programma ANAS 1996 sia nella proposta di Piano Triennale 1997/99. Si è in attesa che i progetti esecutivi siano presentati a detto Ente dalla regione Sardegna che ha provveduto ad affidare gli incarichi e che sta predisponendo lo studio di VIA. Tuttavia, in attesa di acquisire detti progetti ed i relativi pareri, il competente Compartimento di Cagliari sta procedendo a parziali allargamenti della carreggiata per ovviare al restringimento dovuto all'installazione della barriera centrale.

Infine l'ANAS rappresenta che sta procedendo all'aggiornamento dei progetti relativi ai lavori sulla statale 125, tratto Cagliari-Tortoli inseriti nel piano POP, cofinanziato dall'Unione Europea e, per quanto attiene il tratto Cagliari-Terra Mala, è in attesa del parere di V.I.A.

Il Ministro dei lavori pubblici: Costa.

DETOMAS. — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

in data 30 settembre 1996, l'assemblea comprensoriale del comprensorio C3 della Valsugana e Tesino ha approvato all'unanimità due mozioni riguardanti la viabilità in Valsugana, ed in particolare la strada statale n. 47 nel tratto in cui attraversa l'abitato di Tezze;

la prima delle due mozioni prende spunto da una forte preoccupazione determinata dal fatto che l'imminente completamento della variante di Borgo della strada statale n. 47 e la sua conseguente apertura al traffico determinerà, con ragionevole certezza, una pericolosa strozzatura in località Barricata, con conseguente

congestione del traffico nel tratto Strigno-Grigno;

la seconda mozione del comprensorio riguarda la situazione relativa all'attraversamento dell'abitato di Tezze della superstrada della Valsugana. Il traffico massiccio sull'importante arteria, che collega il Nord-Est del paese con l'asse del Brennero, determina un forte inquinamento ambientale ed acustico che compromette pesantemente le condizioni di vita e di salute degli abitanti di Tezze e acuisce i pericoli di incidenti stradali, il cui numero aumenta di giorno in giorno;

il comprensorio della bassa Valsugana, interpretando le preoccupazioni e le necessità delle popolazioni interessate dalla strada statale n. 47, richiede, con la sopracitata mozione, da un lato, il completamento necessario ed urgente della strada statale n. 47, «superstrada della Valsugana» nel tratto Barricata di Strigno-Grigno, e, dall'altro lato, la posa, nel tratto di superstrada che attraversa l'abitato di Tezze, di asfalto fonoassorbente, l'erezione di pannelli antirumore, la predisposizione di barriere di protezione e limitazioni della velocità —:

quali urgenti iniziative intenda assumere per la risoluzione dei gravi problemi sopra esposti. (4-05036)

RISPOSTA. — *In risposta all'interrogazione in oggetto l'ANAS, precisando che solo di recente il Comprensorio della Valsugana e del Tesino ha rappresentato i problemi inerenti l'inquinamento ambientale e acustico citati nell'atto ispettivo, comunica che il Compartimento competente, preso atto della situazione, ha inserito nei programmi di spesa per il corrente anno gli interventi occorrenti alla soluzione del citato problema*

Infine, per quanto riguarda il miglioramento della sicurezza dell'attraversamento della statale n. 47 «della Valsugana» nell'abitato di Tezze, lo stesso Ente riferisce che, in tempi brevi, sarà espletata la gara dei lavori per la posa in opera della barriera centrale spartitraffico

Il Ministro dei lavori pubblici: Costa.

FINO. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

gli uffici postali siti nell'ambito del comune di Corigliano Calabro soffrono di una carenza cronica di personale, pregiudicandosi così un efficiente e ottimale servizio, sia di sportello al pubblico che di consegna della posta;

l'ufficio postale n. 1 di Corigliano Calabro si trova in uno stato pietoso a causa dell'interruzione dei lavori di ristrutturazione, ciò che provoca non poche difficoltà ai dipendenti ed agli utenti dell'ufficio medesimo;

detti lavori — iniziati circa tre anni fa — sono attualmente sospesi da circa un anno e, nonostante le assicurazioni della direzione provinciale dell'ente poste italiane che, con lettera inviata al sindaco della città in data 20 marzo 1995, comunicava l'avvenuta riunione nella filiale di Cosenza; malgrado il responsabile dell'area patrimonio e lavori della sede Calabria rendeva noto che era in corso la stesura della perizia di completamento dei lavori di ristrutturazione dell'edificio e che a brevissima scadenza sarebbe stata indetta l'apposita gara, a tutt'oggi i lavori non sono ripresi;

con lettera del 13 febbraio 1996, indirizzata al sindaco della città, il direttore della sede Calabria dell'ente poste italiane di Reggio Calabria, comunicava che l'area patrimonio e lavori aveva provveduto alla redazione e all'inoltro del progetto di completamento dei lavori riguardanti l'edificio Pt di Corigliano Calabro alla competente filiale di Cosenza. Aggiungeva, inoltre, che la stessa filiale aveva, in data 22 dicembre 1995, provveduto alla pubblicazione del relativo bando di gara e che i lavori sarebbero iniziati dopo le normali procedure di appalto;

numerosi cittadini si sono lamentati del disservizio postale e, specie riferendosi all'interruzione dei lavori dell'ufficio postale n. 1, hanno inviato petizioni popolari al Sindaco della città e alla direzione provinciale dell'Epi;

il consiglio comunale di Corigliano Calabro in data 15 marzo 1996 ha discusso e approvato una mozione riguardo al funzionamento degli uffici postali sul territorio comunale, con la quale si chiede: 1) l'apertura pomeridiana degli uffici postali di Corigliano Centro e di Corigliano Schiavonea; 2) l'istituzione del servizio di posta celere a Corigliano centro; 3) l'abbattimento delle barriere architettoniche in tutti gli uffici postali di Corigliano Calabro; 4) il completamento dei lavori dell'ufficio postale di Corigliano centro; 5) il decentramento o sdoppiamento dell'ufficio postale di Corigliano scalo;

il sindaco di Corigliano Calabro ha più volte sollecitato presso le sedi competenti il completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ufficio postale di Corigliano centro e il potenziamento dell'organico postale —:

se non ritenga di dover attivare le proprie funzioni ispettive e di controllo al fine di: 1) accertare i motivi della sospensione dei lavori di ristrutturazione dell'ufficio postale di Corigliano Calabro sito in Via Margherita; 2) verificare la procedura amministrativa seguita fin qui a proposito della ripresa dei lavori, i quali devono essere rivolti all'applicazione delle leggi in materia di igiene e sicurezza, all'adeguamento degli impianti tecnologici ed elettrici, nonché all'abbattimento delle barriere architettoniche; 3) espletare tutti i passi necessari alla ripresa tempestiva dei lavori;

se non ritenga opportuno provvedere ad un potenziamento del personale degli uffici postali siti sul territorio coriglianese, al fine di meglio garantire tutti i servizi, ivi compresa l'apertura pomeridiana degli uffici medesimi;

se non ritenga necessario, per meglio garantire i numerosi utenti, sdoppiare l'ufficio postale di Corigliano Scalo.

(4-03545)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che l'ente Poste italiane — interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. On.le nell'atto parlamentare cui si risponde — ha comunicato che dall'indagine esperita al fine di accertare le cause che hanno ritardato l'ultimazione dei lavori riguardanti l'ufficio di Corigliano Calabro (CS) è emerso che i lavori di risanamento, ristrutturazione ed ampliamento dell'edificio in parola sono stati affidati alla ditta appaltatrice in data 15 luglio 1991, ma subito sospesi in attesa di concludere la trattativa in corso con un'altra ditta per l'acquisizione di locali ove allocare provvisoriamente i servizi p.t. durante l'esecuzione dei lavori medesimi; tale trattativa però non è stata mai conclusa a causa del disaccordo fra l'ex Amministrazione p.t. e la ditta proprietaria dei locali sulla entità del canone di locazione da corrispondere.

Da parte sua l'amministrazione comunale interessata, cui il progetto era stato inoltrato per la necessaria approvazione, ha imposto alcune varianti quali la diversa tessitura delle falde di copertura e lo spostamento dell'ingresso alla sala riservata al pubblico, che hanno reso necessaria la predisposizione di un nuovo progetto che è stato approvato dopo quasi tre anni.

Nel contempo, tuttavia, l'Amministrazione p.t. provvedeva ad iniziare gli interventi nei confronti dei quali il comune non aveva manifestato obiezioni mantenendo l'ufficio di Corigliano aperto al pubblico anche nel corso della ristrutturazione, circostanza questa che ha contribuito ad allungare i tempi di esecuzione dei citati lavori che, comunque, sono stati ultimati nel febbraio 1995.

Attualmente, pertanto, debbono essere eseguite le opere la cui progettazione ha subito delle modifiche in base alle richieste avanzate dal comune, oltre al restauro generale dell'edificio.

Quanto al problema del personale si significa che nell'ambito dell'agenzia di coordinamento di Corigliano, che comprende un bacino di utenza su cui insistono 22 agenzie di base, sono state assunte 100 unità a tempo determinato per consentire l'attuazione, decisa in accordo con la diri-

genza della filiale di Cosenza, di alcuni progetti speciali di produttività, in particolare nel settore del recapito, progetti che hanno determinato un miglioramento nell'esecuzione dei servizi di istituto.

In merito alle ulteriori richieste avanzate nell'atto parlamentare in esame si comunica che per l'abbattimento delle barriere architettoniche relativamente alle 25 agenzie di base della filiale di Cosenza — di cui soltanto due, ovvero quella di Cantinella e quella di S. Sofia d'Epiro dipendono dall'agenzia di coordinamento di Corigliano — sono in corso di espletamento le gare per l'appalto dei relativi lavori.

Nel far presente, infine, che la possibilità di sdoppiare l'ufficio postale di Corigliano Scalo verrà attentamente valutata dal dirigente competente per territorio, il medesimo ente ha significato che l'attivazione del servizio di posta-celere presso l'ufficio di Corigliano centro e l'apertura pomeridiana dell'ufficio di Corigliano Schiavonea non appaiono economicamente ed organizzativamente opportuni, atteso che tale servizio è già attivato presso l'ufficio di Corigliano Scalo che, inoltre, già effettua l'apertura pomeridiana in considerazione del fatto che, nell'ambito del comprensorio in esame, è l'ufficio in cui si registra il maggior flusso di traffico.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

FOTI. — Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

l'articolo n. 206 del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) prevede che, nel caso in cui il trasgressore non si avvalga della facoltà di pagare nei termini di cui agli articoli 202 e 203, la riscossione della somma avvenga mediante iscrizione a ruolo da inviare al-

l'intendenza di finanza e — successivamente — all'esattore per la riscossione in un'unica soluzione;

l'articolo 389 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495) prevede che l'eventuale pagamento, oltre sessanta giorni dalla contestazione o notificazione, ma prima della formazione del ruolo, oltre alle spese del procedimento non dia luogo all'emissione del ruolo stesso —:

se si debba intendere, nel caso di specie, che la norma di cui al citato articolo 389 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada deroghi a quanto disposto dall'articolo 206 del decreto legislativo n. 285 del 1992, oppure se si sia in presenza di un mancato coordinamento delle norme vigenti in materia. (4-05544)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione in oggetto, pare da escludersi una mancanza di raccordo tra l'articolo 206 del Codice della Strada e l'articolo 389 del Regolamento di esecuzione ed attuazione dello stesso codice.*

E ciò in quanto l'eventualità di pagare la sanzione amministrativa, oltre il sessantesimo giorno, come previsto dal citato articolo 389, è comunque riferita alla somma dovuta, che nella fattispecie corrisponde alla metà del massimo edittale così come previsto all'articolo 203, comma 3 del nuovo codice, poiché, essendo scaduto il termine per il pagamento in misura ridotta, il verbale costituisce già titolo esecutivo.

In ogni caso, la recente modifica apportata all'articolo 389, con l'articolo 219 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, esclude la possibilità di diversa interpretazione.

Il Ministro dei lavori pubblici: Costa.

GATTO, DI FONZO, VANNONI, NARDONE, BRUNALE, TATTARINI, GIACCO, PITTELLA, CARLI, DI STASI, DI CAPUA e

MASSA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

il regime commissariale dell'Unire si protrae da anni indebolendo notevolmente i livelli di controllo sui delegati privati nonché l'autonoma capacità di iniziativa dell'ente pubblico a favore di allevatori, proprietari di scuderie, loro dipendenti, eccetera, di quanti insomma formano i ceti produttivi dell'ippica;

l'attuale regime commissariale ha finito per privilegiare le scommesse e la loro raccolta a danno dello spettacolo sportivo, delle corse, di quanti le animano e le organizzano;

l'esaltazione delle scommesse sta trasformando l'ippica in una sorta di gioco d'azzardo a cielo aperto, come comprovano i dati relativi al doping, agli appiamenti di guidatori, alle indagini (ben cinque) sulle corse Tris truccate una delle quali conclusasi a Firenze con pesanti sanzioni;

l'ex direttore generale dell'Encat, l'ente per le corse al trotto, Maurizio Soverchia ha dichiarato alla « Gazzetta dello Sport » del 29 luglio 1996 (Tris, allarme rosso pag. 31): « Al momento è troppo facile truccare una tris. Basta fermare sei o sette cavalli e il gioco è fatto », reclamando « indagini di polizia e pene giudiziarie »;

dopo l'acquisizione della Trenno spa (purtroppo avallata dall'Autorità Antitrust) da parte degli agenti ippici, si è determinata una allarmante commistione di interessi fra titolarità di alcuni dei maggiori ippodromi italiani, gestione delle corse negli stessi e monopolio di fatto nella intermediazione delle giocate nelle sale corse;

quando il Ministro per le risorse agricole intenda nominare un nuovo vertice dell'Unire autorevole, credibile e al di sopra delle parti restituendo normalità all'ente e riavviando la indispensabile riforma del settore ormai fuori controllo, se il ministro sia a conoscenza della « scala-

ta » che sarebbe in corso da parte di cordate in cui figurano gli agenti ippici per la proprietà degli ippodromi di Firenze e di Napoli, quando il ministro ritenga di affrontare e riordinare — secondo le prescrizioni della stessa autorità Antitrust — la delicatissima materia del segnale televisivo, gestito per anni in regime di monopolio dagli agenti ippici attraverso il Consorzio Crai, servizio fatto pagare ai singoli titolari di agenzie collegati ed ora remunerato con denaro pubblico dalla stessa Unire per circa sei miliardi l'anno (riordino reso tanto più urgente dalla scoperta che la società Euphon srl, alla quale si affida la gestione del segnale televisivo è collegata alla Euphon Technicolor di cui risulta consigliere l'attuale commissario dell'Unire, avvocato Angelo Pettinari). (4-02925)

RISPOSTA. — *In via preliminare si ritiene utile evidenziare che già in sede di approvazione della legge 4 dicembre 1993, n. 491, istitutiva del Ministero delle risorse agricole, all'articolo 6, comma 1, è stato previsto il riordino degli Enti vigilati dal Ministero, ivi compresa l'UNIRE.*

In applicazione, infatti, di detta disposizione sin dal 25 settembre 1996 si è provveduto a presentare al Governo un testo di regolamento il cui iter di approvazione è stato, però, sospeso a seguito delle disposizioni di cui ai commi 77 e 78 della legge 23 dicembre 1996 (« Misure di razionalizzazione della finanza pubblica »), di accompagnamento alla legge finanziaria 1997, le quali contemplano tra l'altro il riordino delle scommesse ippiche mediante apposito provvedimento regolamentare.

Tale ultimo provvedimento è in corso di approntamento congiuntamente con il Ministero delle Finanze.

Per quanto concerne la dichiarazione del Direttore generale f.f. dell'ENCAT, Maurizio Soverchia, ripresa dalla Gazzetta dello Sport del 29.7.1996, risulta che da parte dell'UNIRE e dell'ENCAT si sia provveduto a segnalare all'Autorità giudiziaria ogni elemento suscettibile di rilevanza penale e che detta Autorità stia svolgendo — con la dovuta riservatezza — tutte le indagini fina-

lizzate ad accertare le relative eventuali responsabilità.

Consta, altresì, che l'UNIRE, con delibera del 17/3/1997 n. 1406 ha approvato, da ultimo, una nuova normativa regolante la corsa Tris che prevede istituti innovativi finalizzati all'ottimale controllo di tutte le fasi di formazione della corsa stessa, prevedendo misure straordinarie di intervento, quali l'aumento dei cavalli soggetti al controllo antidoping, l'obbligo di tenere i cavalli partecipanti alle corse in luogo controllato e vigilato, anche sotto il profilo veterinario, fino ad arrivare alla possibilità di procedere, in situazioni ritenute anomale, anche alla sostituzione di uno o più guidatori o fantini, dopo la chiusura dell'accettazione del gioco.

L'acquisizione della Trenno s.p.a. non è soggetta, sotto il profilo normativo o regolamentare, a controllo da parte dell'UNIRE. La materia rientra nell'ambito delle competenze riconosciute dalla legge n. 287/90 all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

Come gli stessi interroganti dichiarano, la suddetta operazione relativa alla Trenno s.p.a., società peraltro quotata in Borsa, è stata regolarmente verificata ed approvata dall'Autorità Antitrust.

Per quanto riguarda la scalata che sarebbe in corso da parte di cordate — in cui figurerebbero anche agenti ippici — per l'acquisizione della proprietà degli ippodromi di Firenze e di Napoli, risulta al contrario che la maggioranza del capitale azionario della Villa Glori Agnano s.p.a., società che gestisce gli ippodromi di Firenze e di Napoli, è stata trasferita dai vecchi proprietari non agli agenti ippici, ma al gruppo che fa capo alla Sisal Sport Italia s.p.a. Anche in questo caso né l'UNIRE né il Ministero hanno competenza per intervenire relativamente a fatti che sono invece regolati dalla legge ordinaria.

La diffusione delle immagini delle corse presso i punti di accettazione delle scommesse viene attualmente svolta dalla società SNAI Servizi in base ad atto convenzionale, mentre la EUPHON s.r.l. cura, per conto di detta società, la sola regia delle immagini da

avviare ai punti di accettazione delle scommesse.

L'affidamento ad una Società terza delle operazioni di regia era stato richiesto espressamente dalla Autorità Antitrust allo scopo di garantire che non potessero verificarsi episodi idonei ad alterare la parità di condizioni dei diversi ippodromi in relazione all'ordine di trasmissione delle singole corse.

Tale affidamento è stato, quindi, finalizzato ad assicurare condizioni di imparzialità (con riserva di verificarne la persistenza nel tempo), previa specifica approvazione della indicazione della EUPHON da parte di SNAI Servizi nonché del contratto che lega le due società.

Risulta, infine, che la società EUPHON s.r.l., è società diversa dall'EUPHON TECHNICOLO s.p.a. per sede, composizione ed oggetto sociale.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Pinto.

GIANCARLO GIORGETTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

in data 8 giugno 1993 la giunta comunale del comune di Sesto Calende (Varese) ha approvato la delimitazione del centro abitativo ai sensi dell'articolo 4 del nuovo codice della strada, trasmettendo all'Anas tale provvedimento, esecutivo, in data 6 agosto 1993;

in data 2 giugno 1994, su richiesta dell'Anas, veniva redatto il verbale di delimitazione del centro abitato in conformità a tale delibera;

dal 1993 in poi, il compartimento Anas ha puntualmente applicato l'articolo 26, comma 4, e l'articolo 37, comma 1/d, del nuovo codice della strada, rispettivamente per gli interventi di privati soggetti ad autorizzazioni o concessioni, e per gli interventi comunali sulla segnaletica, riconoscendo la competenza comunale nel tratto delle strade statali nn. 33 e 629,

delimitate come centro abitato (di comune inferiore a diecimila abitanti);

inopinatamente, in data 30 maggio 1996 il compartimento ha risposto alla domanda del comune di Sesto Calende di nulla osta tecnico, inoltrata il 20 marzo 1996 per la installazione o modifica di cinque impianti semaforici nel tratto della strada statale n. 33 ricadente in centro abitato, con una nota che, oltre a riferirsi erroneamente alla progressiva chilometrica 26+ECC, della strada statale n. 629, relativa ad altro comune, trasformava d'ufficio l'istanza in domanda di concessione;

alle successive richieste di chiarimento del comune, l'Anas rispondeva telefonicamente che non si trattava di un mero errore, bensì della precisa applicazione di «nuove disposizioni dell'Anas», tendenti a non riconoscere valida la delimitazione del centro abitato, fino alla emanazione di non meglio precisato atto di approvazione da Roma —:

se non ritenga infondato ed invasivo dell'autonomia comunale l'atteggiamento dell'Anas sul caso in questione;

se non ravvisi l'opportunità di un'adeguata iniziativa per rimuovere quegli ostacoli che, in questa come forse anche in altre pratiche, per inerzia o per cattiva volontà, si frappongono alla buona conclusione di opere di pubblica utilità. (4-05865)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, l'ANAS, con nota prot. n. 59220 dell'8 gennaio 1997 comunica che l'inconveniente segnalato nell'atto ispettivo si è verificato per un malinteso, in quanto si era ritenuto, erroneamente, che il Comune di Sesto Calende avesse più di 10.000 abitanti e che quindi fosse necessario attendere la superiore approvazione della Direzione Generale per la cessione della traversa interna.*

Si informa, pertanto, che il Compartimento competente ha già provveduto a rilasciare il nulla osta tecnico di che trattasi, in data 23 dicembre 1996.

Il Ministro dei lavori pubblici: Costa.

GNAGA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere: se corrisponda al vero la notizia che gli uffici della prefettura di Firenze verranno trasferiti in via Giacomini, con una spesa di canone d'affitto annuale di oltre un miliardo di lire e che, contemporaneamente, la prefettura medesima continuerà ad usufruire dei locali di via Cavour, con un canone di circa 600 milioni di lire all'anno, al solo uso abitativo del prefetto,

se non ritenga eccessive queste spese per l'amministrazione centrale, anche in virtù del fatto che, con il passaggio ad altri enti delle pratiche relative alle patenti automobilistiche, il lavoro della prefettura dovrebbe essere alleggerito e non bisognoso di costose espansioni a spese del contribuente. (4-01773)

RISPOSTA. — *La Prefettura di Firenze è ubicata in Palazzo Medici Riccardi, edificio posto nella centralissima Via Cavour e di proprietà dell'Amministrazione Provinciale, presso il quale hanno anche sede gli uffici di quell'Ente. Il contratto di locazione dell'immobile è formalmente scaduto il 30 giugno 1986 e da quella data i locali sono occupati per effetto di un accordo tacito di proroga, dietro pagamento di un canone annuo di L. 345.000.000.*

Da anni ormai e da più parti era stata rilevata la totale inadeguatezza di tale sede a far fronte alle esigenze della prefettura. L'insufficienza degli spazi — tenuto anche conto della contemporanea presenza nei locali degli uffici del Commissariato del Governo per la Regione Toscana — obbligava tutti i dipendenti ad operare in situazioni di estremo disagio e comunque senza che fosse garantito il rispetto dei nuovi canoni di sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalle normative nazionale e comunitaria. Tale stato di cose risultava particolarmente pregiudizievole per l'erogazione di quei servizi amministrativi che comportano un notevole afflusso giornaliero di pubblico, creando problemi soprattutto agli invalidi civili; ai quali non era possibile garantire accessi agevoli e conformi alla legislazione vigente.

Ogni intervento di ristrutturazione dei locali tale da garantire una maggiore funzionalità assicurando il rispetto della normativa antinfortunistica e di quella in tema di abbattimento delle barriere architettoniche, era del resto impossibile per la presenza di vincoli ex lege 1089/1939, essendo Palazzo Medici Riccardi un immobile di interesse storico.

La situazione lamentata, già di per sé grave, si è andata ulteriormente deteriorando con l'ampliamento ad opera di leggi recenti delle competenze della Prefettura soprattutto nel settore delle emergenze sociali (prevenzione droga, sfratti, etc.) e nell'attività di supporto del Comitato Provinciale per la Pubblica Amministrazione, con il conseguente aumento del personale assegnato a questa sede. Il presunto alleggerimento conseguente al trasferimento agli Uffici della Motorizzazione Civile delle competenze relative al rilascio delle patenti, veniva in questo modo più che riassorbito dal conferimento di tali nuove attribuzioni.

A tutto questo aggiungasi che, da tempo e ripetutamente, l'ente proprietario aveva chiesto di rientrare in possesso di alcuni locali dell'immobile, per poterli destinare a sede museale.

Tali sono le ragioni che hanno indotto a decidere per il trasferimento di parte degli uffici ad una nuova sede che meglio si adattasse alle proprie esigenze.

In ottemperanza alle direttive impartite con la circ. Min. Finanze n. 450 dell'1.10.1993, veniva quindi pubblicato sulla stampa locale una avviso di richiesta di disponibilità di immobili privati, mancando strutture demaniali adeguate. Veniva individuato così lo stabile di proprietà della Alleanza Assicurazioni S.p.A., posto in Via Giacomini, n. 8; tale immobile, per superficie, ubicazione e caratteristiche strutturali, risultava particolarmente idoneo ad accogliere gli uffici trasferiti garantendo la piena rispondenza a tutte le norme citate nonché la migliore fruibilità da parte degli utenti. Presso la nuova sede, infatti, ha trovato la più appropriata collocazione anche l'Ufficio relazioni con il pubblico, che è stato attivato nel mese di settembre.

Il canone annuo richiesto dalla Società proprietaria (L. 1.385.000.000 più IVA, per un totale di L. 1.648.150.000) veniva giudicato congruo, a seguito di regolare perizia, dal locale Ufficio Tecnico Erariale; e questo stesso Ministero dava la propria adesione alla locazione dello stabile, richiedendo però che l'ufficio del Prefetto e gli Uffici della Prefettura da lui direttamente dipendenti (Gabinetto e Protezione Civile) nonché l'alloggio prefettizio e le sale di rappresentanza, conservassero la loro sede nell'edificio di Via Cavour.

Si sottolinea che la riduzione del numero degli uffici ubicati nella sede di Via Cavour e la conseguente restituzione alla Provincia dei relativi locali, come da questa richiesta, comporterà la riduzione del canone pagato all'Ente proprietario secondo accordi da definirsi successivamente e sui quali verrà comunque richiesto il parere di congruità dell'Ufficio Tecnico Erariale.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

con ordine di servizio n. 330 DG del 18 luglio 1996 (protocollo AA.GG. 910), il direttore generale della Usl RM/C, dottor Andrea Alesini, ha rimosso dall'incarico il responsabile dell'unità organizzativa « Formazione ed aggiornamento professionale del personale », dottor Ugo Aracri, dirigente amministrativo di IX livello, sostituendolo con il dottor Paolo Mastrogiovanni, già dirigente della U.O. per il miglioramento della qualità;

tale rimozione veniva giustificata dal fatto che il dottor Aracri « ... più volte sollecitato dal direttore generale a porre in essere o concludere iniziative che assumono rilevanza nella strategia gestionale aziendale della Unità sanitaria locale, non ha dato tempestivo seguito alle richieste del direttore generale » e che « ... tale comportamento sta causando un ritardo nel realizzare determinati risultati per la re-

golare attività ed il futuro dell'azienda, con il conseguente danno all'immagine dell'azienda stessa »;

il dottor Aracri, di anni 63, in procinto di andare in pensione, con 43 anni di servizio sempre ai massimi livelli, con un bagaglio professionale acquisito, tra l'altro, come direttore della sede provinciale dell'Inam di Frosinone e come coordinatore amministrativo della ex RM/N, ha sempre dedicato la sua professionalità al servizio del cittadino e non meritava certo che, appena partito per le ferie, venisse « silurato » dal suo incarico;

questi sono, ad avviso dell'interrogante, metodi « stalinisti e fatti con inganno, perché non tengono più presente l'umanità e la personalità di un dirigente che per 43 anni ha sempre servito con onestà lo Stato »;

il « dittatore » della Unità sanitaria locale RM/C poteva almeno chiamarlo, parlarci e spiegare, ma il « Dio » Alesini si degna di parlare solamente con il suo « contorno », che continuamente spande verso di lui un incenso ubriacante;

l'ordine di servizio di cui in premessa porta la data e la firma del 18 luglio 1996 e nella riunione del giorno dopo, il 19 luglio 1996, in cui erano presenti Alesini, Scuteri, Moreschini, Caporetto (Mary), Mastrogiovanni ed Aracri, nessuno si è degnato di dire a quest'ultimo che il giorno prima era stata firmata la sua « condanna »;

il medesimo ordine di servizio è stato inviato a tutti gli uffici in data 31 luglio 1996, quando il dottor Aracri era partito per le ferie estive il 29 luglio 1996 —

quali siano le vere motivazioni che hanno spinto il dottor Alesini a rimuovere il dottor Aracri dal suo incarico;

se non sia il caso di intervenire immediatamente sul medesimo dottor Alesini affinché ritiri l'ordine di servizio n. 330 del 18 luglio 1996, se non altro per motivazioni umane nei confronti di un dirigente con 43 anni di ottimo servizio, per lo meno sino al rientro dalle ferie del dottor

Aracri, che solo allora potrà fornire adeguate risposte; se non sia il caso di intervenire sul dottor Alesini affinché non vengano più usati mezzi e metodi « maolisti » o « castristi », per « far fuori » le persone a lui scomode e favorire, al contrario, la sua corte;

quali competenze specifiche e quali professionalità abbia maturato il dottor Paolo Mastrogiovanni (psicologo) per ricoprire l'incarico di responsabile di un settore prettamente amministrativo come quello della U.O. « Formazione ed aggiornamento professionale »;

quali siano concretamente le iniziative « che assumono rilevanza nella strategia gestionale aziendale della Unità sanitaria locale », come dice Alesini, alle quali il dottor Aracri non abbia dato seguito, nonostante fosse stato sollecitato più volte dal capo supremo della Unità sanitaria locale RM/C. (4-02854)

RISPOSTA. — *Riguardo allo specifico problema prospettato con l'atto parlamentare in esame, questo Ministero deve rispondere, necessariamente, sulla sola base degli elementi di valutazione di competenza regionale, acquisiti attraverso il Commissariato del Governo nella Regione Lazio.*

Si è appreso, in tal senso, che la rimozione dall'incarico del Dr. Aracri, è avvenuta con ordine di servizio n. 330 del 18 luglio 1996, poi, a sua volta, sospesa dal 24 settembre al 31 ottobre 1996, per effetto di un nuovo ordine di servizio (n. 344).

Stando a quanto dichiarato dall'Azienda U.S.L. Roma « C », la ragione della sospensione del provvedimento sopraccitato sarebbe stata determinata dalla concessione, al Dr. Aracri, della possibilità di attivare le procedure formali di passaggio delle consegne degli atti e dei programmi e progetti in itinere, con la predisposizione di specifici verbali, vista anche la domanda, presentata dal funzionario, di essere collocato in pensione dal 1° novembre 1996.

Il Ministro della sanità: Bindi.

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che risulta all'interrogante che:

dai verbali di trascrizione delle intercettazioni effettuate dalla polizia giudiziaria presso il bar Tombini in via Ferrari a Roma sui colloqui avvenuti il 2 gennaio 1996 tra i magistrati Renato Squillante, Roberto Napolitano, Augusta Iannini (della procura della Repubblica di Roma) e l'avvocato Vittorio Virga, si legge la seguente frase, pronunciata dal giudice Squillante: « Lei... sì che si è intascato i cento miliardi, io per me... quello che ha fatto non ho niente da dire e difatti i cento miliardi dell'Omnite (fonetico)... che ha riciclati in fondi neri... non poteva non sape'... perché stava sul posto... » —:

se il ministero delle poste e delle telecomunicazioni abbia chiesto alla procura della Repubblica di Milano, che ha avviato l'inchiesta sulla presunta corruzione di alcuni magistrati della capitale, i verbali di tali intercettazioni, perché quell'« Omnite » potrebbe essere « Omnitel », secondo gestore della telefonia mobile Gsm, e dunque, in caso affermativo, si tratterebbe di un nuovo caso di tangenti e di « fondi neri », come sembrerebbe dichiarare il giudice Squillante;

se, alla luce di quanto esposto, il ministero delle poste e delle telecomunicazioni non intenda prendere in seria considerazione l'avvio immediato di un'inchiesta per accertare se la gara per la concessione del secondo gestore della telefonia mobile Gsm non abbia provocato comportamenti illeciti da parte di uno dei concorrenti. (4-03938)

RISPOSTA. — *Al riguardo, nel premettere che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si precisa che la procedura di gara per l'affidamento ad un secondo gestore, oltre alla società Telecom, del servizio di telefonia radiomobile GSM è stata esperita nei primi mesi del 1994 e l'apposito Comitato dei Ministri, istituito con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 novembre 1993 con*

l'incarico di esprimere pareri nelle varie fasi del procedimento, il 29 dicembre 1994 ha considerato vincitrice la società Omnitel Pronto Italia.

Quanto alle presunte avvenute intercettazioni si rappresenta che la Procura della Repubblica di Milano ha comunicato che, nell'ambito del procedimento n. 9520/95/21 RGNR, è stata disposta una intercettazione ambientale nell'ambito di locali pubblici frequentati dagli indagati.

In particolare il servizio di ascolto predisposto all'interno del bar Tombini di Roma il 21 gennaio 1996 è risultato molto disturbato e pertanto non si è ritenuto di dover utilizzare la prima trascrizione, eseguita a cura della polizia giudiziaria, preferendo attendere l'esito della trascrizione affidata ad un consulente del pubblico ministero; sia l'una che l'altra trascrizione non sono state oggetto di contestazione agli indagati.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

LUCCHESI. — *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere — premesso che:*

nello scorso mese di luglio 1996, precisamente nei giorni 27, 28 e 29, un violento incendio ha investito la riserva naturale orientata dello Zingaro (in provincia di Trapani), provocando ingenti danni e distruggendo la splendida vegetazione costituita da macchia mediterranea, che costituiva il fiore all'occhiello non solo della forestale di Trapani, ma di tutta la Sicilia;

tale distruzione è avvenuta malgrado gli sforzi compiuti dagli operatori forestali, che hanno operato in modo encomiabile e con alto senso del dovere —:

se il Ministro abbia avuto conoscenza del fatto e se voglia esaminare i seguenti aspetti: 1) ampliamento della sentieristica esistente, anche al fine di consentire una migliore fruibilità; 2) ampliamento, al fine di renderli carrabili, dei viali parafuoco lungo il perimetro della riserva, a partire

dal tratto che lambisce la strada provinciale Customaci-Brio/Marcato-Fiacra, Castellammare del Golfo; attualmente non è consentito l'accesso dei mezzi antincendio; 3) creazione di riserve idriche di acqua dolce in punti strategici; 4) particolare manutenzione della viabilità esistente, che appare essenziale sia per i fabbricati rurali privati, sia per consentire un rapido accesso ai mezzi antincendio;

se il Ministro non ritenga di intervenire per la realizzazione delle suddette opere per migliorare le infrastrutture già esistenti all'interno della riserva naturale orientata dello Zingaro e, soprattutto, per dare la possibilità non solo di spegnimento, ma anche di prevenzione degli incendi boschivi;

se il Ministro sia a conoscenza che in Sicilia per la protezione contro gli incendi non si è riusciti a spendere più di venti milioni di lire, sebbene fossero disponibili ben quattro miliardi;

cosa intenda fare il Ministro per eliminare queste aberranti situazioni e per sollecitare l'urgente realizzazione delle opere indispensabili. (4-03219)

RISPOSTA. — *Si fa presente, in via preliminare, che la S.V. On.le pone, con l'interrogazione cui si risponde, una serie di quesiti su materie che sono di competenza dell'Amministrazione regionale.*

L'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, infatti, ha trasferito alle Regioni le competenze di cui alla legge n. 47/75 (Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi), ad eccezione dell'organizzazione del servizio aereo di spegnimento. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 157/95, ha ribadito la competenza regionale in materia di servizi antincendio.

Ciò premesso, limitatamente a quanto concerne in particolare il servizio aereo, si precisa che, per la scorsa stagione estiva, sono stati dislocati in Sicilia un velivolo anfibia Canadair CL-415 della capacità di 6.000 litri di liquido estinguente, schierato presso l'aeroporto di Palermo, ed un elicot-

tero AB-212 Agusta della Marina Militare con secchio di litri 1.000 di portata, che ha operato dalla base di Catania.

Risorse aeree aggiuntive erano comunque sollecitamente riposizionabili nell'isola in casi di particolare necessità.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Pinto.

MALGIERI. — Al Ministro dei beni culturali e ambientali. — Per sapere:

se sia lecito che l'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli, che beneficia di finanziamenti pubblici (nella tabella prodotta fino al 1996 ha ottenuto dallo Stato 340 milioni annui), spenda parte dei fondi per pubblicizzare le sue attività culturali, oltre che su quotidiani indipendenti, su giornali politici inequivocabilmente orientati a sinistra;

se, per una questione di elementare buon gusto, non ritenga dovrebbe astenersi dal dichiarare in tal modo le sue preferenze politiche;

se non debba esistere anche per le istituzioni culturali il vincolo della *par condicio*. (4-08062)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, con la quale si chiede se sia lecito che l'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli spenda fondi per pubblicizzare le sue attività culturali su quotidiani, si fa notare che, ai sensi della normativa vigente con la quale è disciplinata la materia dei contributi agli Istituti culturali (legge n. 123 del 1980 abrogata dalla legge n. 534 del 1996), la vigilanza di questo Ministero sulla gestione delle somme erogate è limitata ad accertare la destinazione a fini istituzionali dei finanziamenti iscritti nella tabella.

Nel caso di specie dall'esame dei conti consuntivi annualmente presentati dall'Istituto in questione tale condizione risulta rispettata.

L'eventuale destinazione a fini pubblicitari di ulteriori risorse di cui l'Istituto di-

sponga non rientra pertanto tra le attività sottoposte alla vigilanza di questo Ministero.

Si segnala, infine, che l'Istituto in oggetto non ha presentato istanza per l'inserimento nella tabella di cui alla legge n. 534 del 1996.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

MIGLIAVACCA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

in data 11 giugno 1996 la rappresentanza sindacale unitaria dei vigili del fuoco di Piacenza, con lettera indirizzata — tra altri destinatari — al ministero dell'interno, segnalava alcune carenze e problematiche relative al servizio svolto dal personale del comando provinciale Vigili del fuoco di Piacenza;

in particolare, tale lettera segnalava carenze di organici tali da rendere problematico lo svolgimento del servizio in un'area vasta come la provincia di Piacenza; l'inadeguatezza della sede centrale; il mancato riconoscimento formale e incremento d'organico del Gos radiometrico di sede a Piacenza; la scopertura della zona sud/ovest della provincia; la carenza di automezzi, con la presenza invece di mezzi obsoleti e superati; disfunzioni organizzative in ordine, in particolare, alla partecipazione ad un corso per la verifica degli autoprotettori;

successivamente alla lettera della rappresentanza sindacale unitaria dei vigili del fuoco di Piacenza si è verificato un ultimo episodio, peraltro già segnalato al ministero competente, relativo alla assegnazione da parte del servizio tecnico centrale di radio ricetrasmittenti scarsamente adatte all'impiego previsto —

quali verifiche siano state condotte a seguito delle segnalazioni contenute nella lettera sopracitata;

quali iniziative gli organi competenti del ministero intendano assumere per remediare alle disfunzioni segnalate e mi-

gliorare l'operatività del servizio nella provincia di Piacenza. (4-03588)

RISPOSTA. — Il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Piacenza presenta una carenza di personale pari al 20 per cento rispetto all'organico previsto.

Tale carenza, superiore alla media nazionale, attualmente ripianata in parte con l'utilizzo di vigili discontinui, potrà essere progressivamente ridotta con l'assegnazione di personale vincitore dell'ultimo concorso per vigile permanente, la cui procedura si è di recente conclusa.

Quest'Amministrazione è a conoscenza che la zona sud/ovest della Provincia di Piacenza può apparire scarsamente servita sotto il profilo di una sufficiente organizzazione antincendi. Va tuttavia, tenuto presente che si tratta di un'area montuosa, poco densamente abitata e con caratteristiche di pericolosità, sotto tale profilo, decisamente inferiori rispetto ad altre zone del Paese e della stessa Regione Emilia-Romagna che presentano più pressanti esigenze.

Per quanto riguarda l'evidenziata inadeguatezza della sede del Comando, si rappresenta che la costruzione di una nuova struttura non rientra nei programmi di quest'Amministrazione attese le ristrette disponibilità di bilancio, maggiormente accentuatesi dopo i recenti tagli ai relativi capitoli di spesa operati dal decreto-legge n. 323/96, convertito con legge n. 425/96.

Analogo discorso va esteso al parco degli automezzi di intervento in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco al cui rinnovo non può procedersi se non nei limiti delle cennate scarse disponibilità di fondi. Va, comunque, sottolineato che sotto tale profilo la situazione del Comando di Piacenza si presenta in linea con la media nazionale sia per quanto concerne il numero e la tipologia dei mezzi in dotazione che la loro vetustà.

Per quanto infine concerne gli apparati radio portatili, utilizzati dal personale del Comando in parola, si rende noto che i medesimi sono stati appositamente costruiti, sulla base di specifico capitolato tecnico

predisposto da quest'Amministrazione per le esigenze dei vigili del fuoco ed assegnati anche ad altre sedi.

Le disfunzioni evidenziate dalla S.V. sono pertanto da ricondursi alla scarsa copertura radioelettrica esistente, dovuta in parte all'inefficienza di alcuni ponti radio.

Al fine di migliorare tale copertura, è stata consegnata una rete radio sincrona al Centro telecomunicazioni regionale di Bologna, i cui lavori di installazione vanno a rilento per la rilevante carenza di personale specializzato presso tale Centro.

Tali lavori sono stati, di recente, ulteriormente sollecitati.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

MOLINARI, BOCCIA, DOMENICO IZZO, PITTELLA e SICA. — Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro e bilancio e programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

il Cipe, con deliberazione del 20 novembre 1995 (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 21 gennaio 1996, n. 9), demandava al Ministro dei lavori pubblici il compito di proporre al Cipe medesimo la destinazione dei residui fondi disponibili (stanziati con la legge 23 gennaio 1992, n. 32, per fronteggiare le esigenze rinvenienti dagli eventi sismici del 1980);

è appena il caso di sottolineare che si tratta di fondi rinvenienti da una legge dell'ormai lontano 1992, finalizzati al soddisfacimento di esigenze abitative sottoposte a ripetuti controlli e verifiche. Né va sottaciuto il positivo impulso, soprattutto in termini d'incremento dei livelli occupazionali, che il comparto dell'edilizia, da tempo in crisi, potrebbe trarre dalla messa in circolazione di queste risorse. Ulteriori rinvii non potrebbero trovare giustificazione né sul piano della presenza di risorse giacenti presso i comuni, né su quello dell'esigenza di ulteriori accertamenti della consistenza del danno —:

se il Ministro dei lavori pubblici abbia formulato la suddetta proposta e quando il

Cipe intenda deliberare il piano di ripartizione. (4-02377)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione indicata in oggetto, il Segretariato Generale del Comitato per l'Edilizia Residenziale (CER) ha fatto presente che, su proposta di questa Amministrazione, il CIPE ha provveduto in data 8.8.1996, con delibera pubblicata sulla G.U. del 9.10.96, alla ripartizione dei residui fondi disponibili di cui alla legge n. 32/1992, accantonando la somma di 168 miliardi che, ai sensi della stessa delibera, sarà ripartita dopo il completamento delle istruttorie in corso.*

Il Ministro dei lavori pubblici: Costa.

MOLINARI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

la giunta regionale della Basilicata con delibera n. 9302/9303 del 30 dicembre 1991 ha concesso alla comunità montana del Vulture il finanziamento di lire trentasei miliardi per la realizzazione delle opere inerenti i lavori per la costruzione della strada a scorrimento veloce tra la strada statale V. di Melfi-Potenza e l'abitato di Venosa primo e secondo lotto;

a seguito del finanziamento suddetto, in data 23 agosto 1995 veniva esperita la gara d'appalto ed i lavori relativi venivano aggiudicati all'Ati Co.ge. Italboring;

è necessario realizzare la bretella stradale in questione, in quanto la viabilità esistente si ritrova in uno stato veramente pietoso, tanto da creare problemi, in ordine alla pubblica incolumità. Per tali ragioni si è addivenuti alla chiusura dell'arteria stradale esistente, mediante ordinanza sindacale del comune di Barile, costringendo le popolazioni residenti a percorsi alternativi lunghi ed estenuanti;

l'attuale viabilità non permette uno sviluppo armonico in tutto il territorio in questione e la strada di che trattasi certamente vincerebbe l'isolamento dei comuni interessati e li integrerebbe con le

aree più forti del Vulture-Melfese da un punto di vista economico, con un raccordo più rapido con lo stabilimento Fiat di San Nicola di Melfi;

quest'area è inserita in un itinerario di notevole richiamo turistico perché comprende i comuni di Venosa, patria di Orazio, e Melfi, epicentro dell'area dei castelli federiciani —:

quali iniziative intenda assumere il Governo per rimuovere le persistenti difficoltà burocratiche che impediscano la realizzazione di questa importante opera infrastrutturale per la zona interessata e per tutta la Basilicata. (4-02713)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto, sulla base di quanto comunicato dal Compartimento ANAS di Potenza e dal Servizio Ispettivo, risulta che la strada di collegamento tra la SS. 658 Melfi-Potenza e l'abitato di Venosa attiene ad un finanziamento regionale attribuito alla Comunità Montana dell'alto Vulture, Ente appaltante che, al pari degli enti locali non è soggetto ai poteri di vigilanza di questo Ministero.*

Di conseguenza è stato possibile acquisire notizie solo in via informale.

In particolare le difficoltà che sotto il profilo procedurale hanno bloccato la realizzazione dell'intervento in questione attonano ad un ricorso amministrativo inizialmente proposto avverso l'aggiudicazione a seguito di appalto concorso all'ATI CO.GE Costruzioni Generali S.p.A. e ITALBORING s.r.l. (ora Gruppo Pietrafesa S.p.A.). Difficoltà superate con la definitiva aggiudicazione dell'ATI stessa.

Altro motivo di maggiore rilevanza e che importa una ben più significativa problematica attuativa, è che il progetto presentato dall'aggiudicatario dopo aver ottenuto il parere favorevole della Commissione BB.AA. della Regione Basilicata, non ha ricevuto l'ulteriore approvazione della competente Soprintendenza ai Beni Ambientali, che anzi ha richiesto ed ottenuto l'annullamento ministeriale del provvedimento di approvazione regionale.

Il Ministro dei lavori pubblici: Costa.

MOLINARI e PITTELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il 29 novembre 1996, a causa dell'esplosione del carico di un'autobotte adibita al trasporto di petrolio dai pozzi della Val d'Agri alla Raffineria Ip di Taranto, il viadotto Perolla del raccordo autostradale Potenza-Sicignano degli Alburni ha subito danni che hanno imposto la chiusura al traffico del raccordo (il mezzo percorreva quella strada dopo la chiusura della fondovalle dell'Agri per i danni riportati da un ponte);

il raccordo assicura il collegamento del capoluogo lucano, della provincia di Matera e dell'area ionica pugliese alla direttrice tirrenica;

il traffico viene deviato lungo due strade entrambe inadatte a sopportare i volumi di traffico per le caratteristiche dei percorsi (pendenze e larghezza della sede stradale, e la situazione si aggraverà ulteriormente con il peggioramento delle condizioni del tempo);

dal 29 novembre 1996 in numerose occasioni, per le pendenze dei due tracciati alternativi al raccordo, si sono verificati numerosi incidenti, fortunatamente senza conseguenze per le persone;

l'area interessata ai tracciati alternativi è caratterizzata dalla presenza di numerosi insediamenti rurali;

i percorsi alternativi comportano una percorrenza di circa quarantacinque minuti, aumentando le condizioni di disagio e di isolamento della regione (si ricorda che il « Pendolino » che collega il capoluogo a Roma ha una percorrenza media di quattro ore e venti minuti e che lo stesso « Pendolino », per percorrere i cento chilometri che separano Potenza da Salerno, impiega un'ora e quaranta minuti!) —

quali iniziative intendano adottare per ripristinare la regolare viabilità;

in che modi e tempi intendano riaprire al traffico il raccordo autostradale;

come intendano garantire la sicurezza degli automobilisti e degli abitanti delle aree interessate ai percorsi alternativi. (4-06184)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione indicata in oggetto, l'Ente Nazionale per le Strade comunica che il viadotto Perolla, a seguito di un sinistro avvenuto il 29/11/96, è stato chiuso al traffico tra gli svincoli di Balvano e di Picerno lungo il Raccordo Autostradale Sicignano-Potenza.*

Pertanto il traffico è stato deviato sulla parallela SS. n. 94 del Varco di Pietrastretta.

Il Compartimento ANAS di Potenza ha affidato con rito della somma urgenza le indagini atte ad accertare lo stato di degrado e, al tempo stesso, ha fatto verificare la possibilità di utilizzo anche parziale dell'opera durante il periodo necessario alla riparazione.

Sempre con rito della somma urgenza ha anche affidato i lavori di ampliamento e adeguamento della statale suddetta per consentire che il traffico deviato si svolgesse con minore disagio possibile, compatibilmente con l'andamento plano-altimetrico della statale.

Inoltre, poiché dalle prime risultanze delle indagini è emersa la necessità di demolire parte del viadotto e, considerata l'urgenza di ripristinare le condizioni di normalità, è stata affidata la progettazione esecutiva dei lavori da eseguirsi nel pieno rispetto della legge 109/94.

Per il successivo appalto dei lavori l'Ente, nell'assicurare che seguirà tutte le procedure di urgenza che la normativa di cui sopra consente, precisa che il giorno 24 gennaio u.s. è stata aperta al traffico una corsia unidirezionale per le sole autovetture da Potenza a Salerno.

Il Ministro dei lavori pubblici: Costa.

MUZIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

se risponda al vero che in comune di Rivarone (AL), sponda sinistra del fiume

Tanaro è stata riconosciuta in proprietà privata per diritto di accessione ai sensi dell'articolo 941 del codice civile una porzione di terreno oggetto della delimitazione d'alveo con decreto prot. 10913/90 del magistrato per il Po di Parma, formatasi in parte in aderenza ad un'opera di difesa edificata dallo Stato negli anni sessanta;

se esistono manufatti e fenomeni antropici che abbiano influenzato l'evoluzione e la stabilità dell'alveo e i lasciti alluvionali;

se sia vero che per il percorso del fiume Tanaro in argomento esista un lungo tratto, a monte del territorio del comune di Rivarone e sino al territorio del comune di Montecastello, ove sono presenti consistenti opere di difesa per svariati chilometri costruite a più riprese a partire dagli anni cinquantacinque-sessanta, sia sulla sponda destra che sulla sponda sinistra e praticamente in modo continuo nelle curve di battuta e nei tratti più rettilinei di sponda;

se tale tratto di opere di difesa arriva infine a fronteggiare in tegralmente, sulla sponda destra opposta del territorio del comune di Rivarone, la formazione alluvionale estromessa con decreto del magistrato per il Po di Parma n. 10913/90 e riconosciuta alla proprietà privata ai sensi dell'articolo 941 del codice civile;

se sulla stessa sponda sinistra di tale formazione alluvionale esista un tratto di difesa spondale con inizio addirittura da sito retrostante a tale formazione risultando così interposta tra il fronte della proprietà privata e la formazione alluvionale medesima per alcune centinaia di metri, per proseguire più a valle;

se sia vero che a partire dagli anni sessanta circa, sulla sponda sinistra del fiume Tanaro, in corrispondenza del sito ove si trova la formazione alluvionale in argomento appena ai margini di nord-est dell'abitato di Rivarone, si sia innescato un consistente fenomeno di corrosione spondale che ha richiesto la costruzione di opere di difesa necessarie alla salvaguardia

del territorio, corrosione che, per la morfologia dell'alveo e la realizzazione delle precedenti opere di difesa più a monte, si è ancora protratta per lunghi successivi anni continuando a colpire via via tratti immediatamente successivi più a valle, tanto da richiedere la ulteriore costruzione di nuove opere di difesa in sponda sinistra;

se sia vero che tali ultime difese siano state eseguite negli anni 1982-83 con cantiere di lavoro ricavato su parte della detta formazione alluvionale;

se risponda al vero che nell'anno 1971 gran parte del terreno alluvionale oggi accatastato in capo alla proprietà privata non era ancora in formazione, ma lo stesso si è formato, incrementato e consolidato negli anni successivi, dopo la costruzione sulla sponda destra prospiciente, per un lungo tratto, di opere di difesa;

per quale motivo la Commissione tecnica costituita dal Presidente del Magistrato per il Po con il compito di esaminare la questione in seguito alla presentazione di opposizione da parte del comune di Rivarone nella quale veniva chiesta l'applicazione dell'articolo 947 del codice civile abbia fatto propria la tesi circa l'unicità dell'alluvione con altre formatesi dall'inizio del secolo, se questa negli anni 60 era stata interessata da un fenomeno di erosione;

se risulti fondata la tesi pronunciata dalla commissione interna al magistrato per il Po di Parma e la sua insufficiente motivazione;

come si possa conciliare il concetto di unicità della formazione alluvionale che si è aggregata nel territorio del comune di Rivarone, assunto dalla commissione tecnica, con altre susseguitesis con origini già dall'inizio del secolo (e sino all'immediato dopoguerra) quando queste sono avvenute in un territorio fluviale non ancora così carico di opere di difesa e altra tipologia di manufatti costruiti dall'uomo:

1) argine maestro di contenimento della zona di pertinenza fluviale, per la

protezione degli abitati della pianura (diverse cascate quali Chiusana, eccetera, abitato del comune di Piovera);

2) difese spondali in curva di battuta e nei tratti rettilinei, per contenere appunto la naturale divagazione ritenuta pericolosa per tale argine maestro nonché per il ponte sulla strada provinciale n. 78;

3) successive ulteriori erosioni spondali, conseguenti ai primi tratti di difesa, con necessarie costruzioni di ulteriori difese spondali;

come si possa ritenere che una difesa retrostante la formazione alluvionale che si è formata nel territorio del comune di Rivarone, collocata per porre rimedio ad una corrosione sulla sponda sinistra, non determini influenza sulla formazione alluvionale a essa antistante e sul suo incremento e consolidamento? Quale sia dunque il motivo per cui viene costruita una difesa spondale?

come mai abbia dichiarato ininfluente sul fenomeno alluvionale la presenza di poche centinaia di metri a valle del terrapieno che conduce al ponte sul Tanaro della strada provinciale numero 78, contrariamente a quanto sostenuto dal comune di Rivarone, se oggi dalle autorità competenti ne viene prevista l'asportazione e sostituzione con viadotto, perché di ostacolo al deflusso delle acque di piena;

per quale motivo la commissione di cui sopra sia entrata nel merito circa l'attendibilità dei tecnici (liberi professionisti regolarmente iscritti) incaricati dal comune di Rivarone di redarre studi circa la formazione del terreno alluvionale, mettendone in dubbio i margini di autonomia, anziché limitarsi alla disamina degli aspetti tecnici. Di quale autonomia poteva allora godere tale commissione chiamata a riesaminare quanto già affermato da colleghi e collaboratori?

come si possa ritenere obiettivo e corretto giungere ad una tesi conclusiva, così come vi è giunta la commissione tecnica, quando:

1) da un lato non riconosce in totale l'operato di due tecnici, (un geologo ed un ingegnere, incaricati sì dalla parte ma professionisti che, in quanto iscritti nei rispettivi ordinamenti professionali di categoria, come tali sono tenuti ad osservare una precisa deontologia come dovere di scrupolo, di diligenza e di fedeltà al vero, con grave mancanza in caso contrario, sanzionata non solo dal relativo ordine), che hanno riferito sulla base di precise ricerche e prospezioni eseguite sul posto, documentate oltre che motivate, arrivando poi anche a sindacare sugli effettivi margini di autonomia consentita loro nell'espletamento dell'incarico, con motivazioni peraltro infondate in quanto il rapporto fiduciario costituisce semplice definizione usuale con cui l'ente locale procede ad indicare un proprio tecnico quando si trova nella necessità di designarlo all'esterno (fiducia appunto nella deontologia e nella professionalità del tecnico che si va a designare);

2) dall'altro non considera il riscontro rilevato dall'ingegnere incaricato dell'ufficio operativo del magistrato per il Po di Alessandria, che al riguardo con una sua nota, in relazione all'esistenza di varie opere di difesa, realizzate sia in sponda destra del fiume Tanaro che in sponda sinistra e retrostante la formazione alluvionale al fine di regolarizzarne il suo corso, non esclude il contrasto da queste esercitato sulla naturale tendenza del fiume ad espandersi verso la sponda destra e quindi la loro concorrenza nella formazione dell'alluvione;

3) infine si limita a motivare considerando ampio l'alveo del fiume Tanaro nel tratto in oggetto (oltre 50 metri!!!!), caratterizzato da pendenze modeste e da bassa velocità della corrente tanto da non consentire alle difese di esercitare un effetto indotto verso la sponda opposta apprezzabile e quindi concludendo che l'unico effetto della difesa in sponda destra è quello di contrastare l'approfondimento in sponda destra dell'erosione prodottasi nel contesto del più generale fenomeno di divagazione tipico della zona,

senza però citare altri elementi tecnici o risultati da ricerche eseguite sul posto che possano giustificare la non considerazione di quanto dichiarato dai tecnici incaricati dal comune di Rivarone, inoltre dimenticando completamente di spiegare e motivare il mancato interesse circa la difesa in sponda sinistra interposta per parte tra il fondo privato e la formazione alluvionale (si è al luglio 93), nonostante le molteplici segnalazioni al riguardo inviate dal comune di Rivarone;

peccato poi che nell'autunno immediatamente successivo al tragico novembre 1994 si verificano alluvioni tali da non rendere credibile la definizione di alveo ampio, caratterizzato da pendenze modeste e da basse velocità della corrente;

4) — opportuno quindi conoscere quale sia la larghezza ritenuta ordinaria dell'alveo del fiume Tanaro in tale tratto (che poco prima riceve la Bormida e poco dopo si immette nel Po) se a tutt'oggi dalle stesse autorità competenti pare ne venga prevista la ricalibrazione; con asportazione di una parte della sponda destra?

5) Se corrisponda al vero che si possa valutare alveo abbastanza ampio quello attuale anche in occasione di piene periodiche (che da sempre si sono susseguite, quelle che sono all'origine delle formazioni alluvionali) quando il fiume diventa impetuoso da mettere in serio pericolo le arginature verso la pianura ed il Terrapieno che conduce al ponte sul Tanaro della strada provinciale numero 78 (basta ricordare al proposito l'alluvione del 77 e magari perché non verificare cosa ne pensano amministratori ed abitanti del comune di Piovera);

si chiede di conoscere in quanti e quali altri casi il magistrato per il Po di Parma si sia così pronunciato in favore dell'applicabilità dell'articolo 941 del codice civile in presenza di vicine opere di difesa anteriore alla formazione alluvionale e di corrosioni che abbiano influenzato il corso del fiume; in quanti altri casi analoghi si sia espresso invece in senso negativo;

7) Se corrisponda al vero che praticamente in nessun caso il magistrato per il Po di Parma si sia così pronunciato in favore dell'applicabilità dell'articolo 941 del codice civile, quando l'ufficio operativo di Alessandria abbia solamente ipotizzato la concorrenza di vicine opere di difesa anteriori alla formazione alluvionale e di corrosioni sulla pratica stabilità del corso del fiume;

se agli uffici del magistrato per il Po di Parma sia stata inviata da parte del comune di Rivarone documentazione raffigurante l'ubicazione della difesa in sponda sinistra. Perché i funzionari del magistrato per il Po che hanno seguito la pratica anziché chiedere l'integrazione dei documenti fotografici inviati loro dal comune di Rivarone in fotocopia si sono divertiti a riprodurre sugli stessi vignette di schermo?

quale coerenza dimostra il presidente del magistrato per il Po, dopo quanto afferma in pubblici convegni, «... Qui si tratta di verificare se questa lenta e impercettibile deposizione dell'alluvione a ridosso di proprietà di privato abbia o meno carattere di naturalità. Io credo che soprattutto quando si è cominciato ad applicare tutto ciò, e talvolta con una certa disinvoltura, non si sia badato molto alla naturalità. Credo che il senatore Cutrera abbia voluto indicare che questo concetto di naturalità va visto attentamente. Non può più essere visto secondo criteri di carloneria e grossolaneria. Non so fino a che punto ci potremo spingere perché se vogliamo oggi tutti i nostri corsi d'acqua non hanno più presupposti di naturalità. ... Da noi tutti i corsi d'acqua a monte di 100 chilometri hanno o qualche bacino o qualche opera idraulica di imbrigliamento che in qualche modo anche se impercettibilmente possono influire sulla deformazione di valle. Anche la presenza di un ponte può avere significato di influenza. D'ora in avanti quando andremo ad applicare ci dovremo porre questi problemi che fino adesso, credetemi, nessuno si è mai posto, ma soltanto prendendo punti estremamente localizzati, a ridosso del punto in

cui si va a fare la rivendicazione per la cessione... », (regione Piemonte - Una speranza per i fiumi - atti del convegno - Valenza, venerdì 28 ottobre 1994), per poi approvare pareri come quello relativo alla delimitazione d'alveo n. 10913;

se risponda al vero che nella prima fase di istruttoria della pratica di delimitazione d'alveo presso l'ufficio operativo del magistrato per il Po di Alessandria una parte del terreno alluvionale oggi assegnato alla proprietà privata, proprio quella formata in aderenza alla difesa in blocchi di cemento posata negli anni '60 (oggi interrata) non risultava da estromettere e rimanere così in proprietà al demanio dello Stato. E solo con il successivo intervento degli uffici del magistrato per il Po di Parma quanto sopra non si realizzò;

se in casi analoghi a quello descritto, in zone limitrofe del bacino del Po, considerata la presenza di opere di difesa, il magistrato per il Po di Parma si è pronunciato in modo diverso;

se risponda al vero che per aversi applicabilità dell'articolo 941 del codice civile e conseguente accollamento in capo alla proprietà privata, la mano dell'uomo non deve essere intervenuta in nessuna delle tre fasi: formazione, incremento, consolidamento;

se i blocchi in calcestruzzo (detti prismi) posati lungo le rive dei fiumi equivalgono ad una sponda naturale (sarebbe interessante capire come possono essere erosi e così incrementare il terreno in formazione) quando si deve intendere un fiume « regolato » e quando verrà applicato l'articolo 947 del codice civile. Perché il ministero delle finanze direzione compartimentale del territorio per le regioni del Piemonte, Valle D'Aosta e Liguria sezione staccata di Alessandria per l'istruttoria di pratiche di accollamento catastale chiede al magistrato per il Po di Parma di precisare « altresì l'esistenza o meno, a monte dell'alluvione, di eventuali opere di difesa costruite in data anteriore all'estromissione ». Come da comunicazione prot.

n. 95002405/1/Em rep. Demanio del 13 maggio 1995, accollamento catastale in comune di Guazzora (AL);

se il direttore generale della difesa del Suolo estensore e firmatario della comunicazione C.N.D.S. n. 120 del marzo 1994 dimostra tanto zelo e attenzione anche per altre pratiche analoghe, riguardanti accessioni in zone limitrofe dei fiumi Po e Tanaro. (4-05869)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto il Magistrato per il Po di Parma ha comunicato quanto segue.*

Nel tratto di fiume Tanaro cui si riferisce la S.V. Onorevole sono presenti, in tratti saltuari, difese radenti che sono state eseguite in alcuni casi da oltre trent'anni e che, per conferire sicurezza all'impigliatura di monte, risalgono oltre la necessità della spaccata da difendere.

La funzione delle difese radenti non è quella di modificare il tracciato ed il regime dei corsi d'acqua, bensì quella di consolidarlo, tanto più nel caso di un fiume avente la portata, le caratteristiche morfologiche e idrologiche e lo sviluppo del Tanaro.

I requisiti topografici dell'emersione ed il carattere naturale della formazione alluvionale, cui si riferisce l'interrogazione, sono stati riconosciuti dagli organi tecnici e legali delle Amministrazioni interessate con le istruttorie relative alle istanze volte ad ottenere l'emissione del decreto di delimitazione, con carattere di unicità e di continuità, senza che su di esso l'opera dell'uomo, assai modesta al cospetto dei volumi e delle portate in giuoco, abbia avuto al riguardo alcuna apprezzabile influenza.

Circa l'ubicazione, le condizioni e la natura del manufatto interrto, che interessa solo la parte terminale più a valle della formazione alluvionale estromessa, è da rilevare che il Presidente del Magistrato per il Po ha espresso il proprio parere sulla naturalità della formazione alluvionale e sulla applicabilità dell'articolo 941 del codice civile con nota n. 6653 in data 18 giugno 1994, confermando il parere già reso dal precedente Capo dello stesso Istituto con nota n. 5149 del 17 febbraio 1992.

Sull'espressione del citato parere presidenziale, l'avviso della Commissione Tecnica interna ha avuto carattere di contributo e supporto tecnico utile ad un migliore inquadramento della vicenda, nel senso che la presenza della difesa radente non avrebbe in effetti influenzato il fenomeno dell'apporto.

Va considerato altresì che tra il deposito della relazione della Commissione (15 luglio 1993) e la formulazione del parere presidenziale (18 giugno 1994) intercorre un ampio arco temporale (undici mesi), lungo il quale il Magistrato per il Po ha vagliato l'ulteriore relazione tecnica presentata dal Comune, gli atti del fascicolo di riferimento ed ha interpellato l'Autorità di Bacino.

Le espressioni riferite nell'interrogazione a proposito dell'intervento dello stesso Presidente al Convegno di Valenza (28 ottobre 1994) costituiscono appunto un'ulteriore riprova dell'orientamento, contraddistinto da una estrema cautela nella valutazione dei fatti antropici suscettibili di influenzare l'andamento, dei corsi d'acqua.

Se per un verso, infatti, l'applicabilità dell'articolo 941 postula la naturalità della genesi della formazione alluvionale, anche il diniego di accoglimento di un'istanza regolarmente inoltrata e l'applicazione di altro articolo del codice civile, nella fattispecie l'articolo 947, presuppongono che sia almeno individuato un chiaro rapporto di causalità tra determinate opere eseguite dall'uomo, finalizzate alla regolazione del corso d'acqua od alla sua bonifica e la formazione alluvionale richiesta in accessione.

Per quanto marginale nel contesto della controversia, il Magistrato per il Po ribadisce che i tecnici della Commissione non hanno in alcun modo messo in dubbio l'attendibilità dei professionisti incaricati dal Comune, dei quali anzi si recepiscono i dati tecnici ed il quadro descrittivo dello stato di fatto dei luoghi.

L'ingegnere Capo dell'Ufficio Operativo di Alessandria, il cui parere è necessario in quanto prescritto dalla legge, si è costantemente e più volte espresso nel senso della naturalità del fenomeno, senza incorrere in contraddizioni.

Anche l'avvenuta rettifica dell'estensione di terreno da estromettere, di cui si riferisce a proposito della fase iniziale dell'istruttoria, conferma l'obiettività dell'operato dei tecnici del Magistrato per il Po e la validità dei procedimenti posti in essere, nei quali è essenziale la partecipazione e l'apporto di tutte le parti interessate.

La pratica in argomento presenta, in effetti, sotto il profilo tecnico, caratteri abbastanza tipici e comuni alle altre analoghe istruttorie, essendo del resto analogo il grado di antropizzazione dei territori soggiacenti o interessati dalle vicende idrauliche dei corsi d'acqua di competenza statale.

Il Ministro dei lavori pubblici: Costa.

NAPOLI. — Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

nell'anno scolastico 1991-1992, il comune di Palmi, proprietario dell'immobile costruito per ospitare l'istituto Magistrale « C. Alvaro », su delibera favorevole del Consiglio d'istituto, ha concesso in uso all'Accademia d'arte drammatica della Calabria un'ala sita al secondo piano dell'edificio, con contratto a firma del sindaco e dell'assessore alla cultura ed alla pubblica istruzione *pro tempore*;

il contratto autorizzava i concessionari a compiere nei locali i lavori di ristrutturazione ritenuti opportuni;

lo stesso contratto stabiliva la scadenza della concessione al 31 dicembre 1992, tacitamente rinnovabile, rimanendo però impregiudicata la disponibilità dei locali per la scuola, in previsione della crescita della stessa, legata all'avvio della sperimentazione Brocca;

nell'anno scolastico 1995-96, gli organi direttivi dell'istituto, constatato l'aumento delle classi, da 13 a 21, oltre quelle da impegnare per i corsi integrativi, e rilevata la conseguente necessità di aule, hanno richiesto la restituzione dei locali ed il contestuale ripristino dello stato originario dell'immobile;

alla iniziale richiesta di restituzione dei locali, fatta in data 7 maggio 1996, ne sono seguite altre indirizzate a tutti gli organi competenti;

in tutto il contesto sopra citato, il comune, proprietario dell'immobile, non solo non ha assunto alcuna iniziativa per esaudire le necessità della scuola, ma anzi, nel mese di agosto del 1996, ha autorizzato il presidente dell'Accademia d'arte a compiere ulteriori lavori nei locali da essa occupati;

solo nel mese di settembre del 1996, considerate le numerose sollecitazioni degli organi dell'istituto, il sindaco del comune di Palmi ha richiesto all'Accademia d'arte di voler prendere i provvedimenti del caso, mettendole a disposizione l'ex mattatoio, rudere senza copertura;

il presidente dell'Accademia d'arte ha fatto sapere che restituirà i locali solamente entro il mese di aprile del 1997;

nel frattempo, tre classi di nuova formazione ed i locali della segreteria sono sistemati in locali che non sono idonei al regolare svolgimento della attività didattica ed amministrativa —:

quali urgenti iniziative intendano assumere, per le parti di competenza, al fine di far riconsegnare alla Scuola i locali in atto utilizzati dall'Accademia d'arte onde poter consentire lo svolgimento dell'attività scolastica ed amministrativa dell'intero istituto. (4-04710)

RISPOSTA. — *Dagli accertamenti, svolti dalla competente prefettura è emerso che il comune di Palmi (Reggio Calabria), con nota dell'11.3.1991 indirizzata al presidente dell'accademia d'arte drammatica e per conoscenza al preside del locale istituto magistrale «C. Alvaro», comunicava la concessione alla predetta accademia di uno spazio all'interno del plesso scolastico, giusta delibera della commissione edilizia del 4.12.1990.*

Lo spazio veniva concesso per consentire lo svolgimento di corsi di formazione professionale per attori e lavoratori dello spettacolo,

autorizzando, nel contempo, l'accademia ad avviare i necessari lavori di ristrutturazione, già individuati dagli organi collegiali dell'istituto magistrale.

Detta concessione aveva validità fino al 31.12.1992, salvo ulteriori proroghe, da concordarsi con gli organismi scolastici.

Il 7.5.1996 la direzione didattica dell'istituto, con nota n. 1979/A16, indirizzata al sindaco e, per conoscenza, al presidente dell'accademia d'arte drammatica, chiedeva l'immediata restituzione dei locali ed il loro contestuale ripristino ad uso scolastico.

La richiesta era motivata dalla insufficienza dei locali utilizzati dalla scuola, nonché dalla programmazione di corsi sperimentali quinquennali che avevano determinato un aumento delle classi.

Un ulteriore sollecito veniva indirizzato al sindaco il 23.7.1996.

Il comune di Palmi, a seguito dei solleciti da parte delle autorità scolastiche, invitava l'accademia ad adottare tempestivamente i provvedimenti del caso, anche in considerazione dell'imminente apertura dell'anno scolastico.

L'accademia, a sua volta, con nota n. 541 dell'8.9.1996 indirizzata all'istituto magistrale, al Ministero della P.I., al Provveditorato agli Studi di Reggio Calabria, al sindaco di Palmi ed alla prefettura, comunicava la propria disponibilità a riconsegnare i locali, precisando di avere eseguito lavori di manutenzione per l'importo di lire dieci milioni, prevedendo circa due mesi per lo sgombero dei locali.

La stessa accademia precisava, inoltre, che sarebbe occorso un altro mese per il ripristino dei locali, per cui la riconsegna degli stessi sarebbe avvenuta non prima del gennaio 1997.

Successivamente, a causa dei problemi del trasferimento dell'accademia nella nuova sede, il preside comunicava un ulteriore ritardo nella consegna dei locali.

Il comune di Palmi ha, nel frattempo individuato un altro immobile da concedere in uso all'accademia.

La questione appare, pertanto, in via di risoluzione, nel senso auspicato dalla S.V.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

NARDINI, DILIBERTO ed EDUARDO BRUNO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

con decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito in legge, con modificazioni dalla legge del 29 gennaio 1994, n. 71, vi è stata la trasformazione dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico;

tale trasformazione rischia di avvenire sulla pelle dei lavoratori;

nella direzione provinciale di Bari da tempo vi è una situazione assai confusa, che su di essa è intervenuta la pretura;

stavano per essere mobilitati gli autisti in esubero delle poste e delle telecomunicazioni, nelle categorie di portalettere, cioè in una categoria diversa dalla propria;

i portalettere di Bari rischiano di consumare il congedo estivo 1996 (di fatto è congedo del 1995), adoperandosi con gli abbinamenti delle zone recapito, con gli straordinari, anziché con il personale della scorta;

risultando a Bari un esubero di portalettere (mentre di fatto molti sono quelli che svolgono altre funzioni) la direzione di Roma dice che non pagherà gli straordinari;

le indennità di competenze « accessorie » che sono ormai considerate quota parte di salario necessario per il vivere quotidiano per le famiglie dei lavoratori, vengono pagate sistematicamente in ritardo —:

come intenda intervenire perché la trasformazione dell'amministrazione delle poste in ente non avvenga penalizzando i lavoratori e le lavoratrici e l'intero servizio. (4-02960)

RISPOSTA. — *Al riguardo l'ente Poste Italiane ha comunicato che a seguito della trasformazione dell'Amministrazione p.t. in Ente pubblico economico è stato realizzato un piano di riorganizzazione dei servizi e di*

redistribuzione del personale al fine di conseguire un più razionale ed efficiente utilizzo delle strutture e delle risorse umane, volto a migliorare la qualità dei servizi resi.

In tale ottica — ha proseguito l'Ente — è stata peraltro attuata, sulla base di quanto previsto dall'articolo 46 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente dell'ente Poste Italiane, la intercambiabilità del personale tra i vari settori operativi, applicando alcune unità, appartenenti all'area di base ed idonee al servizio esterno, al settore del recapito.

Attuando, poi, la facoltà prevista dal successivo articolo 47 del citato c.c.n.l. l'ente ha proceduto alla fungibilità delle mansioni all'interno dell'area funzionale operativa nella quale sono confluite le ex categorie IV, V e VI.

Per quanto concerne in particolare la sede Puglia e le dipendenti filiali la riferita fungibilità delle mansioni ha consentito di procedere ad una razionale perequazione dell'organico attraverso l'applicazione di alcuni autisti, risultati in esubero, al servizio di recapito che presentava una notevole carenza di organico.

Nei casi in cui dall'applicazione della citata normativa è derivato un contenzioso, l'ente ha dato puntuale attuazione alle intervenute decisioni del giudice adito.

Relativamente al ritardo registrato nel pagamento delle competenze accessorie, l'ente ha riferito che la filiale di Bari sta esaminando la possibilità di riunire il pagamento delle spettanze fisse e di quelle variabili in un'unica giornata del mese, sulla base dell'accordo siglato con le OO.SS. a seguito della introdotta contabilità civilistica.

L'ente ha precisato, infine, che, attualmente, mentre esiste l'obbligo di pagare lo stipendio il giorno 25 del mese, nessuna data fissa è stabilita per il pagamento della retribuzione variabile, che è legata alle esigenze di ogni filiale.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

NOVELLI. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per sapere:

se, allo scopo di evitare il riconoscimento di nuovi falsi invalidi, non intendano valutare l'opportunità di adottare le seguenti misure: 1) esame delle condizioni della persona che richiede l'invalidità da parte del servizio di medicina legale dell'Usl di residenza, in modo di avere elementi oggettivi a disposizione; 2) accertamento dell'identità del soggetto quando è sottoposto ad esami medici al fine di evitare, che gli esami stessi vengano fatti a nome degli interessati mentre sono compiuti su soggetti diversi dagli interessati stessi; 3) presentazione obbligatoria da parte dei richiedenti di una autocertificazione attestante le eventuali residenze e domiciliazioni assunte negli ultimi anni, anche al fine di accertare se vi sono trasferimenti in materia, determinati dalla presenza di commissioni particolarmente benevole;

se non si ritenga illegittima la procedura in base alla quale molte Usl segnalano alle associazioni degli handicappati i nominativi dei cittadini che hanno presentato domanda di invalidità. Di conseguenza, le suddette associazioni contattano gli interessati e, facendo leva sul fatto che nelle commissioni preposte all'accertamento hanno un loro rappresentante, svolgono attività di proselitismo;

quali siano i motivi in base ai quali sarebbe stato stipulato un accordo fra il Ministro dell'interno e l'Anmic, Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, in base al quale per ciascun associato che ha sottoscritto la delega, il ministero verrebbe all'Anmic ogni anno la quota associativa di lire 49.999, trattenuta dalla pensione d'invalidità e, al riguardo, se tale procedura, che riguarda solo l'Anmic e non le altre organizzazioni di invalidi civili, sia corretta e non comporti onori ingiustificabili per lo Stato;

quali notizie intenda fornire in merito all'intesa sottoscritta in data 21 giugno 1993 dal Governo con i presidenti dell'Anmic, dell'unione italiana ciechi e dell'ente

nazionale sordomuti, in base alla quale alle suddette organizzazioni sarebbe stata riconosciuta una competenza per l'istruzione delle pratiche relative alle pensioni di invalidità;

nel caso tale intesa fosse ancora in atto, se non intendono riesaminarla.

(4-04470)

RISPOSTA. — *Non si ravvisa l'utilità di demandare l'accertamento delle minorazioni civili al servizio di medicina legale delle Aziende Sanitarie Locali, anziché alle attuali Commissioni mediche operanti presso le medesime, composte, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, da un medico specialista in medicina legale, in qualità di presidente, e da due altri medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro, nonché integrate di volta in volta con un medico in rappresentanza di una delle associazioni di categoria indicate dalla legge citata.*

Tali organi collegiali sembrano infatti già soddisfare, almeno in linea teorica, le specifiche esigenze di professionalità.

La preliminare identificazione personale del soggetto da sottoporre a visita medica è un adempimento indispensabile che dovrebbe rientrare nella prassi corrente.

La richiesta ad ogni minorato civile di una dichiarazione di responsabilità, in ordine alle residenze assunte negli ultimi anni, non sembra avere — allo stato — pieno fondamento; eventuali situazioni sospette potrebbero pur sempre essere oggetto di specifici accertamenti presso le sedi competenti.

Non risulta che alcune Aziende Sanitarie Locali segnalino alle associazioni di categoria i nominativi delle persone che abbiano presentato istanza di riconoscimento delle minorazioni civili. È invece vero che, ai sensi delle specifiche norme vigenti (articolo 8, comma 4, legge n. 118/1971 per gli invalidi civili; articolo 11, ultimo comma, legge n. 382/1970 per i ciechi civili; articolo 6, comma 2, legge n. 381/1970 per i sordomuti), i segretari delle apposite commissioni mediche trasmettono periodicamente

all'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili, all'Unione Italiana Ciechi e all'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, secondo le categorie di appartenenza, gli elenchi dei soggetti sottoposti a visita medica.

Tale adempimento va riferito alla partecipazione, sopra accennata, di medici rappresentanti delle menzionate associazioni all'attività delle commissioni mediche ed ha un'evidente finalità di mero riscontro documentale.

Il Ministero dell'interno ha stipulato, in base all'articolo 1-undecies del decreto-legge n. 481/1978 convertito con modificazioni in legge n. 641/1978, alcune convenzioni con le associazioni sopra citate (ANMIC, UIC, ENS), cui viene data corrente applicazione, per disciplinare la ritenuta sulle provvidenze economiche spettanti alle rispettive categorie di minorati civili, ed il versamento ai detti organismi, dei contributi volontari associativi individualmente dovuti.

Per quanto concerne infine l'intesa che sarebbe stata stipulata il 21 giugno 1993 con i presidenti delle associazioni citate, si precisa che si tratta di una mera ipotesi di accordo, rimasta — per quanto risulta — senza alcun seguito.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

NICOLA PASETTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere — premesso che:*

verso la fine del mese di settembre è stato accertato un forte attacco su colture di pesco da parte del virus vaiolatura « sharka » in una vasta area di pescheto della provincia di Verona;

il virus « sharka » è la più grave malattia virale che possa colpire in Europa la coltura di pesco;

l'unico sistema per debellare il virus è l'eradicazione delle piante infette per evitarne la diffusione;

nell'area colpita (si parla di circa 4.000 ettari), i focolai di infezione costi-

tuiscono una minaccia per i terreni contigui nonché per tutto il territorio nazionale tenuto conto della virulenza dell'infezione e della sua rapidità di contaminazione;

il costo stimato per provvedere alla estirpazione di circa 300 ettari di pescheto specializzato è di circa 10 miliardi di lire, onere che gli agricoltori interessati non sono in grado di sopportare;

la grave fitopatia denunciata può essere tranquillamente considerata una calamità naturale equiparabile a quelle atmosferiche, tale da necessitare un intervento ai sensi e per gli effetti della legge n. 185 del 1992;

dalla rapidità d'intervento può derivare la sopravvivenza di un settore trainante dell'agricoltura non solo veronese —:

se non intendano provvedere immediatamente ad assumere le necessarie iniziative, data l'urgenza della necessità di intervento, idonee a modificare la legge n. 185 del 1992, affinché sia concessa la possibilità di un finanziamento per l'estirpazione obbligatoria degli alberi da frutto infettati dal predetto virus « sharka ».

(4-04060)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Il virus della Sharka, anche indicato nella letteratura specifica con il nome di PPV (Plum Pox Virus), originario dell'Europa orientale (Bulgaria), fino a qualche tempo fa era sconosciuto nel nostro Paese e le prime segnalazioni a livello nazionale, con interessamento solo di alcune aree ben circoscritte del Trentino Alto Adige, dell'Emilia Romagna e del Piemonte, determinarono l'adozione del decreto ministeriale di lotta obbligatoria 26 novembre 1992, che imponeva un programma di eradicazione dei focolai esistenti al fine di evitare la diffusione in aree indenni nonché lo stretto controllo del materiale importato.

Nonostante ciò, nel corso di quest'anno, la malattia si è manifestata in maniera

particolarmente virulenta su impianti di pesco e nettarine della regione Veneto ed anche in altre regioni del nord Italia viene segnalata in modo sempre più diffuso, specie in questi ultimi mesi.

Per l'eradicazione della Sharka, ed anche del colpo di fuoco batterico *Erwinia amylovora*, fitopatia altrettanto grave, è stato necessario provvedere alla determinazione degli interventi obbligatori e ciò in base all'articolo 11 della legge 18 giugno 1931, n. 987, concernente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle causa nemiche e relativi servizi. Il regolamento di applicazione della suddetta legge prevede, all'articolo 28, che le spese per l'applicazione obbligatoria di rimedi contro le malattie e per l'impiego dei mezzi di lotta, ivi compreso quello per i metodi distruttivi, siano a totale carico degli interessati.

È comprensibile che tale onere, essendo a carico degli interessati, riduce l'impegno dei frutticoltori a denunciare o ad estirpare le piante contaminate, con la conseguente diffusione ed estensione delle malattie. E ciò è tanto più vero nella presente circostanza in cui, anziché singole piante o comunque limitate estensioni di aree colturali, risultano colpiti interi frutteti notevole estensione territoriale ricadente in diverse regioni frutticole e di rilevante valore di capitale arboreo.

Tuttavia il rischio in prospettiva è ancora più preoccupante, considerando il carattere diffusivo della malattia ed il lungo periodo di incubazione (circa 3 anni) nonché la rilevanza economica sociale e territoriale del comparto nell'ambito dell'economia agricola italiana. Questo, infatti, in assenza di interventi urgenti rischia seri problemi di sopravvivenza nelle zone interessate.

In considerazione della gravità della situazione, vista la velocità di diffusione della fitopatia nonché la sua presenza su circa 300 ettari di frutteti specializzati, (già monitorati dal Servizio fitosanitario della regione Veneto) da estirpare rapidamente, si è ritenuto indispensabile prevedere tempestivi interventi a favore delle aziende colpite, sia per il controllo dei focolai di infezione sia

per attenuare i disagi economici dei frutticoltori che sono costretti non solo a distruggere i loro impianti produttivi, con la perdita parziale o totale del loro reddito, ma anche a dover sostenere a loro spese la necessaria estirpazione delle piante infette e la loro distruzione.

È stato, pertanto, approntato e trasmesso alla Presidenza del Consiglio, per la relativa approvazione, un provvedimento con il quale si stabilisce che per l'estirpazione ed il reimpianto di alberi di drupacee, colpiti dall'infezione virale « Sharka », per il quale è obbligatoria la lotta ai sensi del decreto ministeriale 26 novembre 1992, possono essere concesse a favore delle aziende agricole, singole od associate, delle provvidenze contributive per il mancato reddito dovuto al danno economico provocato dalla suddetta infezione virale.

Tali contribuzioni in conto capitale possono essere concesse dalle Regioni territorialmente competenti in relazione all'età dell'albero colpito dalle infezioni e secondo i limiti di importo specificamente fissati, una volta accertata la contaminazione degli impianti da parte dei Servizi fitosanitari regionali. In particolare, quando l'infezione accertata risulti essere uguale o superiore al 10 per cento degli alberi colpiti, può venire disposta l'estirpazione dell'intero impianto.

Inoltre, nell'intento di fronteggiare l'emergenza con la massima efficacia, è stata già introdotta, con decreto ministeriale 20/11/1996 (pubblicato sulla G.U. n. 289 del 10/12/1996) una modifica del decreto di lotta obbligatoria sopracitato, prevedendo le misure tecnicamente più idonee al fine di eradicare i focolai esistenti, evitando l'ulteriore diffusione della malattia.

Tali misure riguardano principalmente:

ispezioni sistematiche annuali sulle piante ospiti del virus per l'effettuazione di appropriate analisi da parte dei Servizi fitosanitari regionali;

obbligo da parte dei vivaisti di mettere a dimora piante di varietà drupacee certificate ed esenti dal virus;

accertamento della provenienza del materiale di propagazione prima dell'inne-

sto e della messa a dimora al fine di predisporre gli opportuni accertamenti;

estirpazione e distruzione dell'impianto del frutteto se la percentuale di piante infette sia uguale o superiore al 10 per cento.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Pinto.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.*
— Per sapere — premesso che:

il comune di Sessa Aurunca (CE) si estende su una superficie di 165 chilometri quadrati;

il territorio è compreso in un'area che va dal gruppo vulcanico di Roccamonfina (compreso il parco regionale di Roccamonfina) fino al litorale domiziano;

continue sono le violazioni alle leggi urbanistico-edilizie;

gli spianamenti, i terrazzamenti e l'apertura di nuove strade, senza le necessarie autorizzazioni, sono ormai episodi comuni e continui;

numerose sono le discariche abusive presenti sul territorio comunale ed il taglio abusivo degli alberi con conseguente depauperamento boschivo è una pratica considerata « ordinaria »;

gli incendi dolosi, specialmente nel periodo estivo, e gli atti di bracconaggio in violazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, hanno impoverito il patrimonio boschivo e la fauna presente nel comune di Sessa Aurunca;

è presente sul territorio comunale un comando stazione del corpo forestale dello Stato;

tale comando forestale, su richiesta dell'assessore all'ambiente del comune di Sessa Aurunca, di verificare e prevenire le continue violazioni ambientali, sia in materia edilizia che in quella forestale, riferiva di non avere competenze in merito —

quali provvedimenti intenda adottare per una maggiore efficienza e coordinamento dell'attività di prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale da parte del corpo forestale dello Stato in provincia di Caserta;

quali siano state le operazioni di repressione delle violazioni alle leggi dello Stato effettuate dal comando stazione del corpo forestale dello Stato di Sessa Aurunca (CE) nei primi sei mesi dell'anno 1996. (4-02367)

RISPOSTA. — *La questione esposta dalla S.V. On.le attiene a due aspetti, uno connesso alla condizione del territorio del Comune di Sessa Aurunca, l'altro all'attività del Comando Stazione Forestale che opera in tale realtà.*

In ordine al primo, cioè a quello relativo al territorio, il Comune in questione è uno dei più estesi d'Italia (4° per estensione territoriale), costituito da ben 36 frazioni che rendono estremamente complesso il governo delle attività.

La struttura e l'uso del suolo sono preminentemente agricoli, con presenza di una agricoltura specializzata (frutteti e colture ortive di pianura) confinante con una zona pedemontana o sub collinare con colture olivicole e viticole e con ampie aree di coltivi abbandonati nei quali va insediandosi una vegetazione di tipo boschivo.

La zona è inoltre molto popolosa e ciò produce ulteriori difficoltà.

In tale realtà opera il Comando Stazione Forestale che solo di recente è stato potenziato nell'organico per renderlo meglio attrezzato alla complessità rappresentata.

L'organico dello stesso fino al 1994 era di solo 3 unità, passato successivamente a 5 unità rappresentate da:

1 Ispettore - Comandante della Stazione;

2 Sovrintendenti;

2 Agenti Forestali.

Nonostante l'intensa attività di prevenzione e repressione svolta dal Comando, è impossibile che la sola azione del Corpo

Forestale possa governare un territorio così vasto e la complessità delle problematiche.

1) PROBLEMA INCENDI BOSCHIVI.

Da sempre il territorio di questo Comune è interessato dal fenomeno degli incendi, che si manifestano con maggiore intensità nel periodo estivo.

I dati relativi al periodo 1983/1995 mettono in evidenza che mediamente ogni anno il territorio è interessato da 38 incendi che danneggiano una superficie media di 108 ettari di terreni cespugliati e colture agrarie e 47 ettari di bosco.

A partire però dal 1994 v'è stata una sensibile diminuzione (nel 1995 e nel 1996 il numero è stato rispettivamente di 37 e di 28 contro gli 82 del 1993, 85 nel 1991 e 84 del 1990).

Gli incendi partono per la maggior parte dei casi dalle aree coltivate e finiscono per interessare le aree boschive marginali.

In tale contesto il fenomeno si presenta con caratteristiche del tutto particolari, infatti, si nota un costante ritorno del fuoco sulle medesime superfici in anni diversi.

Per tali motivi il danno alle aree boscate di un certo pregio, di cui tra l'altro il Comune è povero, non è di elevato valore ecologico-ambientale.

Le aree maggiormente interessate sono quindi quelle coltivate, ma oggi abbandonate che sono in pessime condizioni di manutenzione.

2) USO DEL SUOLO.

Per quanto attiene l'uso del suolo e quindi i lavori di spianamento, apertura di strade, terrazzamenti, quelli che sono realizzati in conformità alle leggi vigenti sono riconducibili alle attività agricole specializzate (frutteti).

Non risultano invece fenomeni speculativi o insediamenti o uso del suolo in contrasto con le norme di tutela ambientale (cave, estrazioni inerti etc).

3) TAGLI DI BOSCHI.

Allo stato non risulta un taglio indiscriminato di alberi sul territorio, in quanto il

patrimonio forestale comunale sia esso pubblico che privato è di limitata estensione: una superficie totale di 470 ettari.

La Legge Regionale in materia di tagli di boschi, d'altro canto, prevede che chiunque intende tagliare un bosco deve essere regolarmente autorizzato.

L'autorizzazione è rilasciata dall'Ente delegato (Amministrazione provinciale) su parere dell'Autorità Forestale Regionale.

Per questo territorio nel 1995 sono state avanzate n. 24 richieste di taglio ed autorizzate 21 per una superficie di ettari 30 circa.

4) ATTIVITÀ DEL COMANDO STAZIONE DI SESSA AURUNCA.

L'attività svolta dalla Stazione Forestale è, in analogia a quella degli altri Comandi della provincia, continua e costante con riguardo sia alle norme di tutela del territorio e dell'ambiente, che della flora e fauna su esso presente.

I rapporti della Stazione con il Comune di Sessa Aurunca sono improntati alla massima collaborazione nello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. Più volte anzi, sia la Stazione Forestale che il Coordinamento Provinciale, hanno risposto ad inviti dell'Amministrazione comunale per iniziative in materia di ambiente ed in particolare anche per fornire assistenza tecnica per la riqualificazione ambientale della più importante area boscata del Comune (loc. Cortinelle). Il Coordinamento Provinciale CFS è stato incaricato, con la partecipazione della Stazione, della redazione di un progetto specifico. L'iniziativa è ferma per responsabilità non ascrivibili all'Ufficio.

Il Comando Stazione è stato impiegato, tra l'altro, nell'azione di controllo degli abusi lungo il Fiume Volturno in appoggio alla Stazione Forestale di Castelvolturno.

Attualmente ha in corso il controllo del Fiume Agnena e Sovone, controllo che ha portato a tutt'oggi a numerose denunce per abusi e danneggiamenti ed a sequestri di strutture abusivamente realizzate.

L'attività di controllo e repressione ha portato nei primi 6 mesi del 1996 ai se-

guenti atti di contenzioso, amministrativo e penale:

a) denuncia per abbandono di rifiuti speciali n. 2;

b) denuncia per occupazione abusiva di suolo demaniale n. 8;

c) denuncia per costruzioni in zone vincolate (legge 431/85) n. 2;

d) denuncia per opere in zone sottoposte a vincolo idrogeologico n. 4;

e) denuncia per taglio di bosco senza autorizzazione n. 18;

f) denuncia per contravvenzioni alla legge sulla caccia n. 3;

g) denuncia per incendi dolosi n. 6;

Totale n. 39.

Nel periodo marzo-giugno 1996 la Stazione Forestale di Sessa Aurunca è stata impegnata in servizi di prevenzione specifici sulla caccia in abbinamento con la Stazione Forestale di Castelvolturmo. Nel corso di tali servizi (9 pattugliamenti) sono stati elevati altri 4 processi verbali (3 perseguibili penalmente ed 1 amministrativamente).

Da quanto sopra emerge una valutazione positiva dell'attività svolta dalla Stazione Forestale di Sessa Aurunca, che è confermata dallo scambio di corrispondenza, in possesso dell'Amministrazione, tra i servizi periferici del CFS interessati ed il Comune di Sessa Aurunca da cui emergono rapporti improntati alla massima collaborazione.

Aggiungasi che non risulta che la Stazione Forestale di Sessa Aurunca, o il Coordinamento provinciale CFS, abbiano denegato le proprie competenze in materia di prevenzione dell'ambiente e delle foreste.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Pinto.

PECORARO SCANIO. — Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

il consiglio comunale di Mignano Monte Lungo (CE) con delibera n. 42 del 3 luglio 1996 ha deliberato di approvare il progetto di insediamento produttivo per la

realizzazione di elementi prefabbricati in calcestruzzo, in località Pantanelle del comune di Mignano Monte Lungo, redatto dall'architetto Irene Iannello, dell'ordine degli architetti della provincia di Vibo Valentia, prodotto dalla società Kempel srl con sede sociale in Vibo Valentia;

secondo il comune di Mignano Monte Lungo tale progetto consisterebbe nella costruzione di un edificio per la realizzazione di elementi prefabbricati, con conseguente beneficio occupazionale e di sviluppo economico per lo stesso comune;

è stata accolta la richiesta di concessione edilizia in deroga al regolamento edilizio, articolo 81, e al piano regolatore generale vigenti;

la Kempel srl dispone di un finanziamento pubblico, ai sensi della legge 28 febbraio 1986, n. 44 (e successive modificazioni), a condizione che la stessa completi l'intero investimento entro il mese di luglio 1997;

l'impianto in questione andrà a collocarsi su un territorio apparentemente incontaminato, che parte dall'incrocio di S. Pietro Infine e arriva fino ai piedi di Montelungo;

in questa zona la presenza di una pineta e le opere di bonifica intraprese ai piedi del Monte, da parte della comunità montana, hanno creato un paesaggio naturale di grande effetto;

il sito scelto per la costruzione dell'impianto produttivo di cui sopra creerebbe un impatto ambientale negativo, andando a danneggiare la folta vegetazione presente;

la collocazione della struttura, in località Pantanelle, causerebbe notevoli problemi alle famiglie circostanti che vivono di pastorizia e di agricoltura;

tale insediamento provocherebbe uno scempio, visto che a pochi metri è situato un sacrario militare, di notorietà internazionale, dove ogni anno affluiscono visitatori da tutte le parti d'Italia;

la località preposta, al progetto di cui in precedenza, attualmente è sprovvista di tutte le infrastrutture idonee per recepire insediamenti industriali di grandi dimensioni;

nelle vicinanze dal luogo dove dovrebbe sorgere il complesso produttivo è presente un insediamento di ristorazione, che rischierebbe la chiusura per i conseguenti problemi igienici derivanti dall'attività dell'impianto stesso;

nel Comune di Mignano Monte Lungo, esiste già un piano regolatore del 1970 che ha individuato, come area industriale, un appezzamento di terreno in via Moscuoso —:

quali provvedimenti intenda adottare affinché sia localizzata, per la realizzazione dell'impianto di elementi prefabbricati in calcestruzzo, nel comune di Mignano Monte Lungo, una zona che non contrasti con le bellezze naturali del luogo e con le attività agricole e di pastorizia della popolazione locale e che non pregiudichi il turismo legato alle visite al sacrario militare. (4-02624)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione in oggetto, la Direzione Generale del Coordinamento Territoriale, sulla base di quanto comunicato dal Comune di Mignano Monte Lungo, ha riferito in ordine al progetto per la realizzazione di un insediamento industriale con elementi prefabbricati in calcestruzzo in località Pantanella da parte della Società Kempel S.r.l. da Vibo Valentia.

Al riguardo, ha fatto presente che il Comune suddetto con deliberazioni consiliari n. 42 del 3.7.96 e n.51 del 4.9.96 ha approvato il progetto di cui trattasi accogliendo la richiesta di concessione in deroga ai sensi della legge 765/1967 articolo 16 e subordinando il rilascio della relativa concessione edilizia al preventivo nulla osta della Sezione Urbanistica Regionale.

A seguito delle decisioni adottate dal CO.RE.CO. Sezione Provinciale di Caserta di sospensione e successivo annullamento dei succitati atti consiliari, il Comune non ha più rilasciato concessione edilizia in

deroga alla Società Kempel, che non ha pertanto dato corso all'insediamento industriale segnalato nell'atto ispettivo.

Il Ministro dei lavori pubblici: Costa.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

il signor Francesco Cirillo, scrittore e libraio di Diamante, nel marzo e nel dicembre 1994 ha fatto richiesta al ministero interrogato di autorizzazione per la consultazione di atti processuali giacenti presso il tribunale militare di Bari e riguardanti il signor Antonio D'Amato, nel frattempo deceduto, ciò al fine di realizzare un libro di ricerca e studio sui nomadi;

tutte le persone coinvolte in questa vicenda sono decedute;

il presidente del tribunale di Bari acconsentiva alla consultazione e fotocopia dei summenzionati atti previa autorizzazione del ministero dell'interno;

questa autorizzazione alla consultazione degli atti veniva negata con lettera del giugno 1995 (« perché di natura particolarmente delicata in quanto contenenti notizie relative alla sfera privata di singole persone... ») dell'allora sottosegretario Caramazza;

la richiesta inoltrata dal citato Cirillo è motivata da ragioni di ricerca antropologica sulla presenza dei nomadi nel sud dell'Italia e non per questo si intende ledere alcuna sfera privata —:

se non ritenga di voler consentire l'autorizzazione alla consultazione di atti processuali risalenti al lontano 1944.

(4-03552)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha negato al Sig. Francesco Cirillo l'autorizzazione alla consultazione, per motivi di studio, degli atti del processo intentato nei confronti del Sig. Antonio D'Amato avuto riguardo alla opportunità, ritenuta premi-

nente, di dare protezione al diritto alla riservatezza, costituzionalmente garantito.

Infatti il diniego è stato motivato, nel rispetto della normativa vigente che ammette la consultabilità, prima della scadenza del termine di segretezza, dei documenti conservati presso l'Archivio di Stato, dalla opportunità di tutelare il diritto alla riservatezza di alcuni parenti, attualmente in vita, del D'Amato, che potrebbero ricevere pregiudizio dalla diffusione di notizie relative alla persona del loro congiunto.

Tale esigenza di protezione permane tuttora e non si ritiene quindi di rivedere le determinazioni a suo tempo assunte.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

PECORARO SCANIO. — Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere — premesso che:

la società Elice Salentina srl è una società « decretata » ai sensi della legge n. 44 del 1986 per la imprenditorialità giovanile;

per attuare gli scopi produttivi per cui è stata costituita, in data 5 marzo 1996 ha presentato, presso il comune di Galatina (LE), un progetto per la costruzione di un capannone agricolo finalizzato all'allevamento di lumache in ciclo biologico;

l'ufficio tecnico del comune, dopo l'approvazione del progetto da parte della commissione edilizia, in data 20 marzo 1996 ha richiesto il definitivo nullaosta del comando provinciale dei Vigili del Fuoco sugli impianti elettrici, termici e di protezione contro le scariche atmosferiche;

il citato nullaosta era stato chiesto dalla Elice Salentina già il 31 gennaio 1996, ma non era mai stata esaminata la relativa pratica da parte degli uffici dei Vigili del Fuoco del citato comando;

per abbreviare i tempi, la citata società ripresentava la documentazione per il rilascio del nullaosta dei Vigili del Fuoco in data 29 giugno 1996, protocollata il 7 luglio successivo;

purtroppo, a tutt'oggi il nullaosta non è stato ancora rilasciato e ciò rischia di far decadere il progetto approvato con la legge n. 44 del 1986 —:

se non ritenga di voler verificare per quali motivi il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce non abbia ancora rilasciato il nullaosta richiesto dalla Elice Salentina per la costruzione del capannone agricolo di Galatina (Le);

se non ritenga urgente sollecitare il citato comando affinché provveda all'immediato rilascio del nullaosta richiesto, visto che ulteriori ritardi possono procurare danni sia alla società in questione sia al settore imprenditoriale agricolo, che già stenta a svilupparsi. (4-03726)

RISPOSTA. — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Va premesso, relativamente agli adempimenti previsti dalla legge n. 46/90 e dal relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 447/91, che i progetti degli impianti tecnici di cui all'articolo 1 della citata legge vanno acquisiti dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco soltanto se relativi ad attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi, poiché solo in tale circostanza ricorre l'obbligo dell'articolo 6, comma 3, lettera a) della legge medesima che condiziona la concessione edilizia al parere dei vigili del fuoco.

Nel complesso della Elice Salentina S.r.l., cui si riferisce l'interrogazione della S.V., l'unica struttura soggetta ai controlli di prevenzione incendi è un deposito di g.p.l. costituito da un serbatoio con capacità di mc. 3 installato fuori terra, destinato ad alimentare un impianto termico di tre generatori, posti in un unico locale, con potenzialità termica complessiva pari a 68.000 Kcal/h (78,8 Kw).

Tale ultimo impianto, pur obbligando il titolare a rispettare la vigente normativa di sicurezza, non rientra, tuttavia, fra le attività soggette ai controlli obbligatori da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per

cui la Società di cui trattasi non era tenuta a presentare il progetto inerente all'impianto stesso.

Per quanto attiene all'esame del progetto relativo al deposito di g.p.l., va precisato che l'eccessivo prolungarsi dei tempi di riscontro non è imputabile al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Lecce, il quale, al fine di un compiuto esame della pratica, ha richiesto al titolare dell'attività alcuni chiarimenti, unitamente ad ulteriore documentazione la cui mancata esibizione non ha finora consentito la conclusione del provvedimento.

Al fine comunque di evitare il ripetersi di situazioni analoghe a quella prospettata dalla S.V., ingenerate da una non corretta interpretazione della legge n. 46/90, quest'Amministrazione ha recentemente provveduto a diramare apposite istruzioni dirette a chiarire, fra l'altro, quali documenti inerenti la sicurezza degli impianti debbano essere acquisiti, nelle procedure di prevenzione incendi, dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

PECORARO SCANIO. — Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere se, in seguito al pronunciamento dell'autorità garante della concorrenza e del mercato che auspica una serie di modifiche alla delibera ministeriale al fine di assicurare un corretto funzionamento del mercato delle scommesse ippiche legato all'Unire, abbia adottato o intenda adottare provvedimenti nel senso indicato dall'autorità garante, affinché in questo settore vi sia un corretto regime di libera concorrenza tra più operatori e si eliminino tutte quelle barriere monopolistiche che favoriscono l'Unire e rendono praticamente impossibile l'accesso al mercato delle scommesse agli altri potenziali concorrenti. (4-04989)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si precisa che questo Ministero, nell'esercizio del potere di vigilanza sull'UNIRE, ha respinto, anche in

sintonia con il parere formulato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, gli atti deliberativi del predetto Ente, ravvisando nei medesimi una sorta di monopolio nella gestione delle scommesse ippiche e, di conseguenza, la mancanza di qualsiasi forma di concorrenza.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Pinto.

PECORARO SCANIO. — Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere — premesso che:

il comparto ortofrutticolo nazionale rappresenta circa il trenta per cento della produzione lorda vendibile della nostra intera agricoltura;

nel 1996 ha raggiunto un fatturato di circa 18 mila miliardi con un utile di oltre cinquemilaquattrocento miliardi;

l'ortofrutta è la punta di diamante del primario agricolo italiano e negli ultimi anni le sue performance sono costantemente aumentate riuscendo a consolidare importanti posizioni di vertice nei mercati sia comunitari che extracomunitari;

oltre il trenta per cento di quanto produciamo viene esportato ed è ipotizzabile che nei prossimi anni si possano attendere ulteriori risultati positivi;

il merito dell'aumentata competitività del settore è attribuibile in buona parte al vasto processo di ristrutturazione che da alcuni anni lo sta interessando; con la nascita di nuove più moderne forme di associazionismo tra produttori, l'ortofrutta ha potenziato le sue linee di qualità, visibilità e promozione;

oggi la crescita della strutturazione delle associazioni di produttori e delle loro unioni è nella sua piena fase di maturazione e al suo compimento permetterà all'Italia di conquistare nuovi e più importanti traguardi nei mercati esteri;

purtroppo una mina è stata posta sulla strada di questo processo riorganiz-

zativo e rischia seriamente di mandare in crisi tutto il buono fino a oggi fatto e di bloccare l'ulteriore atteso sviluppo;

la causa del pericolo è la nuova « organizzazione comune di mercato » (O.C.M.) dell'ortofrutta che entrerà in vigore dal prossimo anno;

la Commissione dell'Unione europea durante il passato 23 ottobre ha licenziato il nuovo impianto della prossima OCM e la Commissione agricoltura europea sta ora preparando i regolamenti per la sua attuazione;

sembra che proprio i regolamenti di attuazione contengano parametri per il riconoscimento ufficiale da parte dell'Unione europea delle associazioni di produttori a cui quelle italiane non possono assolutamente uniformarsi. Si parla di requisiti a cui le attuali organizzazioni difficilmente potranno corrispondere in pochi mesi;

per essere riconosciute dall'Unione europea, dal prossimo 1° gennaio bisognerà che le associazioni presentino almeno il trentatré per cento dell'ortofrutta prodotta e commercializzata su base regionale, praticamente in ogni regione non vi potranno essere più di tre associazioni. Se pensiamo che già oggi in Italia vi sono 130 associazioni, si capisce bene che ciò che verrebbe richiesto è praticamente irrealizzabile;

se i regolamenti di attuazione venissero varati così come proposti, le nostre associazioni sarebbero tutte escluse dal poter partecipare come interlocutrici in ambito Unione europea, ma anche estromesse dalle provvidenze che la Comunità trasferisce all'ortofrutta europea;

l'Italia non avrebbe associazioni capaci di poter beneficiare dei finanziamenti ottenibili dal nuovo Fondo europeo nato per sostenere progetti di promozione e miglioramenti qualitativi delle produzioni ortofrutticole; il Fondo dispone di 150 milioni di ECU per il primo anno di attività, 275 per il secondo anno e 300 per i successivi;

il quadro della situazione dei prossimi anni è per l'ortofrutta italiana molto preoccupante e se dovesse passare la nuova OCM come l'Europa vorrebbe, l'agricoltura nazionale subirebbe un ulteriore gravissimo colpo ed una ennesima mortificazione, dopo quelle che già hanno penalizzato le sue produzioni tipiche mediterranee, il latte e la zootecnia —:

se non intenda avanzare con autorevolezza la richiesta italiana nella Commissione europea di rendere compatibili i regolamenti di attuazione della nuova OCM, con le caratteristiche delle associazioni ortofrutticole italiane così che esse possano essere ufficialmente riconosciute;

quali altre iniziative si stanno intraprendendo per rendere più forte il ruolo del settore ortofrutticolo italiano in ambito comunitario e permettergli di beneficiare compiutamente delle nuove opportunità che apporterà la prossima OCM.

(4-05841)

RISPOSTA. — La riforma dell'Organizzazione comune di mercato nel settore degli ortofrutticoli, recentemente approvata in sede UE ed attualmente in corso di attuazione, è stata sostenuta dall'Amministrazione italiana fin dalla sua proposta perché si ritiene che sia uno strumento indispensabile per consentire che le Associazioni dei produttori possano svilupparsi sul piano produttivo e commerciale.

È proprio sulla base di questi principi che è stato impostato il lavoro per la preparazione dei regolamenti di applicazione della nuova OCM; le norme indicate dalla S.V. On.le si riferiscono ad una prima stesura della proposta di regolamento della Commissione; tali disposizioni sono state poi superate da un nuovo documento, in quanto la delegazione italiana e gli altri Stati membri le hanno giudicate inapplicabili ed ingiuste nei confronti delle Organizzazioni dei produttori.

I regolamenti di applicazione recentemente approvati hanno notevolmente migliorato la situazione rappresentata dalla S.V. On.le.

Nel dare attuazione ai medesimi in sede nazionale, sarà naturalmente assicurato il concorso di tutti gli operatori e delle loro Organizzazioni rappresentative nella realizzazione dell'assetto più adeguato alle necessità del comparto.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Pinto.

PISCITELLO, DANIELI e SCOZZARI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

le donne immigrate in stato di gravidanza hanno ottenuto, per effetto del decreto-legge n. 489 del 1995, un permesso di soggiorno di alcuni mesi per motivi di salute;

il ministero dell'interno ha deciso che tale permesso non è rinnovabile e che le donne che si presenteranno per il rinnovo saranno espulse dal territorio nazionale;

a causa della loro condizione, molte di loro non hanno potuto ottenere un permesso di soggiorno diverso da quello per motivi di salute;

in modo particolare era loro preclusa, per ovvie ragioni, la possibilità di accedere a contratti di lavoro, che ne avrebbero consentito la regolarizzazione come lavoratrici dipendenti;

la loro eventuale espulsione dal territorio nazionale avrebbe l'effetto di separare, in maniera insanabile, numerose famiglie di fatto;

occorre tenere conto del fatto che le immigrate in questione erano e sono impossibilitate a contrarre matrimonio con il loro compagno, prima per la condizione di clandestinità in cui si trovano, ora per mancanza del presupposto della residenza (che non possono ottenere essendo privi di una casa);

da ciò deriva la irreversibilità dell'eventuale provvedimento di espulsione e l'impossibilità di accedere ad un futuro ricongiungimento familiare;

si tratta, come è facile intuire, di una questione che implica numerosi aspetti di carattere morale ed umanitario, che coinvolge donne, bambini ed uomini in una fase delicata della loro esistenza, nel momento in cui più necessitano di sostegno, e per tale motivo meritevole di un apposito intervento da parte del Governo —:

se non intenda adottare un provvedimento che consenta alle donne immigrate in gravidanza ed a quelle in condizione di puerperio di regolarizzare la propria posizione, allontanando la minaccia di una loro espulsione dal Paese e dello smembramento dei rispettivi nuclei familiari. (4-05279)

RISPOSTA. — *Le S.V. hanno chiesto di conoscere più precise notizie in ordine al trattamento giuridico delle immigrate che, pur suscettibili di espulsione, hanno beneficiato della disposizione umanitaria contenuta nel decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, che prevedeva il divieto di adottare e di eseguire la misura nei confronti delle donne in stato di gravidanza entro il terzo mese.*

La disposizione come è noto alle S.V., non è più in vigore, in quanto il Parlamento non ha ritenuto di convertire in legge quel decreto, né quelli successivamente adottati dal Governo, fino all'intervento della Corte costituzionale che ha censurato la prassi della reiterazione dei provvedimenti non convertiti.

D'altronde, il carattere della disposizione, strettamente connessa a situazioni contingenti, non avrebbe consentito di protrarre il divieto di espulsione oltre il parto e, ragionevolmente, oltre il periodo occorrente alle cure neonatali. A tale proposito, si precisa che il permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato per il parto è frequentemente rinnovato per le esigenze della madre e del bambino.

Nondimeno, cessato il soggiorno motivato dalle predette ragioni umanitarie e sanitarie, più in generale, cessato ogni altro motivo di soggiorno, non par dubbio che lo straniero debba lasciare il territorio nazionale. La legge n. 39 del 1990, ancora in

vigore, non consente, d'altro canto, di commutare il permesso di soggiorno per motivi sanitari in altro titolo che consenta la permanenza nel territorio dello Stato, né sarebbe ragionevole disporre diversamente.

Quanto alla possibilità di riconoscere alla straniera che abbia partorito in Italia di rimanervi, esercitando il diritto all'unità familiare con il coniuge residente in Italia, occorre precisare che il ricongiungimento familiare è tuttora disciplinato dalla legge 30 dicembre 1986, n. 943, che riconosce tale facoltà al coniuge legittimo del lavoratore immigrato regolarmente residente in Italia da almeno un anno.

Premesso che anche nella disciplina vigente — grazie al recente orientamento del Consiglio di Stato — la condizione di clandestinità non impedisce di contrarre regolare matrimonio, si sottolinea che il disegno di legge recentemente approvato dal Governo, in materia di immigrazione e di condizione giuridica dello straniero, contiene un più puntuale e ampio riconoscimento del diritto all'unità familiare esteso ai coniugi che intendono entrare congiuntamente in Italia ed agli stranieri coniugati in Italia.

Per diversi motivi, non ultimo il riferimento ai principi che guidano il diritto di famiglia nel nostro Paese, il diritto al ricongiungimento del coniuge di fatto non è contemplato.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

PITTELLA. — Al Ministro dell'interno con incarico per il coordinamento della protezione civile. — Per sapere — premesso che:

in Basilicata ogni anno, nel periodo estivo, si sviluppano imponenti incendi, alcuni dei quali anche a carattere doloso, con danni enormi all'ambiente naturale e con rischi concreti per le popolazioni;

ciò determina un marcato danno al turismo, che rappresenta una risorsa preziosa per l'economia lucana;

gli organici dei corpi dei vigili del fuoco di Potenza e Matera sono carenti;

in particolare si ravvisano le seguenti esigenze: 1) copertura della carenza di personale permanente per espletare il servizio nelle varie sedi periferiche; 2) autorizzazione al richiamo del personale discontinuo, per sopperire alle carenze organiche; 3) apertura di un distaccamento stagionale di Matera e Metaponto, con richiamo di altre unità di vigili discontinui, per far fronte alle emergenze estive —:

quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare in merito. (4-02275)

RISPOSTA. — Al fine di concorrere alle campagne antincendi boschivi, fenomeno che ormai si ripresenta con cadenza annuale, si è fatto ricorso, allo scopo di garantire l'attiva partecipazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad una serie di provvedimenti d'urgenza con i quali sono stati disposti finanziamenti straordinari finalizzati ad integrare le risorse disponibili in termini di incremento dei mezzi e delle strutture nonché d'utilizzazione del personale.

Con tali straordinarie risorse finanziarie si è provveduto, fra l'altro, all'apertura di distaccamenti stagionali sul territorio nazionale, specie in zone ad elevato rischio di incendio di boschi e pinete, e alla formazione di squadre operative di vigili permanenti e volontari, dotate di autobotti fuoristrada e adibite specificamente a funzioni di soccorso.

Proprio per effetto dei provvedimenti in parola, si è resa possibile l'apertura dei distaccamenti stagionali di vigili del fuoco di Maratea e di Metaponto, nonché la formazione di squadre composte da vigili permanenti e discontinui con il compito della lotta agli incendi boschivi.

È, tuttavia, intenzione di questo Ministero, raccogliendo in tal senso le raccomandazioni espresse dal Parlamento nonché il preciso indirizzo imposto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 157 dell'8/10 maggio 1995, di porre allo studio una normativa di regime che consenta di affrontare in via ordinaria il problema della lotta agli incendi boschivi senza dover ricorrere di volta in volta allo strumento del decreto-legge.

Il ricorso, fra l'altro, a provvedimenti normativi d'urgenza non è più auspicabile anche in considerazione delle statuizioni contenute nella sentenza n. 360 del 17-24 ottobre 1996 della Corte costituzionale circa l'efficacia, nel tempo, dei decreti-legge.

La nuova disciplina dovrà riconoscere l'impiego, sull'intero territorio nazionale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi in considerazione della specifica esperienza professionale maturata e prevedere, a regime, l'erogazione di apposite risorse finanziarie.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

RISARI, DOMENICO IZZO, GALDELLI, DE CESARIS, DEBIASIO CALIMANI, CIANI, SCANTAMBURLO e RIVA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ogni attività che comporti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del sindaco;

ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, la concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione;

il successivo articolo 9 prevede peraltro che il contributo di concessione non è dovuto: *a)* per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d'uso, quando il concessionario si impegni a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione (lettera *b*); *b)* per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento, di edifici unifamiliari (lettera *d*);

la sentenza del Consiglio di Stato, quinta sezione, del 9 febbraio 1991, n. 120, recita: La concessione per la ricostruzione di un preesistente immobile, senza alterazione o variazione degli elementi cui è correlato il carico urbanistico (superficie, volumetria, destinazione d'uso) non è soggetta al versamento degli oneri urbanizzativi, difettando il presupposto giustificativo;

ben più leggero della ricostruzione totale di un immobile appare l'intervento di risanamento conservativo;

posto che l'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, viene interpretato in materia differente da parte delle varie amministrazioni comunali, chiedendosi da parte di alcune il pagamento dell'onere di concessione per interventi di risanamento conservativo non comportanti modificazioni al carico urbanistico di zona attraverso l'alterazione o variazione degli elementi cui lo stesso è correlato, quali la superficie, la volumetria e la destinazione d'uso —:

se ritenga che ciò sia conforme ai dispositivi normativi prima richiamati, anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 120 del 1991, e quali iniziative intenda assumere al riguardo. (4-06321)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto, la Direzione Generale del Coordinamento Territoriale con nota Prot. n. 344 del 29.01.97 fa presente che l'articolo 9 della legge 10/1977 alla lett. B, prevede la concessione gratuita per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento di superficie utile di calpestio e mutamento di destinazione d'uso.*

È stato altresì precisato che la definizione di « interventi di restauro e di risanamento conservativo » è contenuta nell'articolo 31 lett. C, della legge n. 457/1978 e sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologicamente formali e strutturali dell'organismo stesso ne consentano destinazioni d'uso con essi

compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

La sentenza del Consiglio di Stato di cui si fa riferimento nell'atto ispettivo fornisce una lettura sistematica delle due norme succitate e, pertanto, non pare necessaria alcuna iniziativa legislativa al riguardo.

Il Ministro dei lavori pubblici: Costa.

ROTUNDO. — Ai Ministri della sanità e per le pari opportunità. — Per sapere — premesso che:

da circa 7 anni, il piccolo Vincenzo Prete di Parabita (Lecce), nato il 26 agosto 1984, frequenta la scuola pubblica assistito da un insegnante di sostegno, per gli aspetti educativi e didattici, e da un assistente socio-sanitario accompagnatore, con una funzione assistenziale per ogni spostamento;

Vincenzo Prete è stato sottoposto nel settembre 1985 ad un delicato intervento chirurgico per collocargli un sistema di derivazione liquorale con l'applicazione di una valvolina al cervello appena sotto pelle, in quanto il piccolo è affetto da tetraparesi spastica di natura cerebropatica e da idrocefalia ed è quindi portatore di un handicap grave;

dall'anno scolastico 1990/1991 e sino al 30 settembre 1996, il piccolo Vincenzo è stato assistito dal padre Vito Prete, assistente-accompagnatore del servizio di integrazione scolastica dei portatori di handicap della USL/LE2;

in data 1° ottobre 1996, con un ordine di servizio del dirigente del distretto socio-sanitario di Casarano della USL/LE2, si è disposto lo spostamento di Vito Prete dalla scuola elementare dove assisteva il proprio figlio ad altra scuola dello stesso comune;

il piccolo Vincenzo dal 2 ottobre 1996 non frequenta più la scuola;

l'esperienza che vedeva il padre assistere il proprio figlio, avviata sette anni fa con l'assunzione del signor Prete da parte della USL in considerazione della particolare gravità dell'handicap, viene a cessare per una incomprensibile decisione della USL medesima;

Vito Prete in questi anni ha svolto il servizio con tutta la cura e la professionalità richieste, nella stessa misura sia per il figlio Vincenzo che per gli altri bambini disabili a lui affidati. — anche per questo che non si comprende alla luce di quali necessità il Distretto sanitario sia stato indotto ad adottare il provvedimento di trasferimento proprio nei confronti di Vito Prete;

quali iniziative intenda adottare il Governo per favorire una soluzione positiva del problema sopra richiamato consentendo al piccolo Vincenzo Prete di poter riprendere a frequentare la scuola con l'assistenza del proprio genitore. (4-05313)

RISPOSTA. — In merito allo specifico problema prospettato con atto parlamentare in esame, questo Ministero deve rispondere, necessariamente, sulla sola base degli elementi di valutazione di competenza regionale, ottenuti attraverso il commissariato del Governo nella Regione Puglia.

Si è appreso al riguardo, stando anche a quanto riferito dal Provveditorato agli Studi di Lecce, che l'alunno Vincenzo Prete — iscritto alla III classe elementare della Scuola « G. Oberdan » di Parabita — affetto da una grave forma di handicap, è stato assente dalla scuola dal 4 novembre 1996 a causa del trasferimento di servizio presso altra sede del padre, Sig. Vito Prete, assistente socio-sanitario accompagnatore, fino alla predetta data operante nella stessa scuola del piccolo Vincenzo.

Risulta, inoltre, che la competente A.S.L. LE/2 abbia replicato, alle contestazioni dell'interessato, adducendo motivazioni di forza maggiore, quali « difficoltà complessive, sorte in altro servizio », che avrebbero reso necessaria un'immediata rotazione degli operatori.

Pare, peraltro, che un'apposita equipe multidisciplinare, istituita per seguire i casi degli alunni portatori di handicap presso la scuola elementare in questione, su richiesta della stessa A.S.L., abbia fornito un parere preventivo sui fattori eventualmente ostativi che avrebbero potuto impedire il trasferimento ad altra sede del Sig. Vito Prete, tenendo conto, per l'appunto, della presenza di suo figlio Vincenzo nella scuola elementare in cui il Sig. Prete prestava il proprio servizio.

Pare che tale parere fosse del tutto favorevole alla sostituzione del dipendente, giudicando quale fattore negativo, per lo stato psichico del piccolo Vincenzo, che la figura paterna coincidesse con quella dell'assistente socio-sanitario assegnatogli.

Risulta ora, in ogni modo, che la questione si sia risolta positivamente sia per il Sig. Prete, con il provvedimento della A.S.L. Le/2 di riassegnazione dello stesso allo stesso plesso della scuola elementare « G. Oberdan » di Parabita, sia di conseguenza, per il piccolo alunno Vincenzo Prete.

Il Ministro della sanità: Bindi.

SAIA. — *Ai Ministri dei beni culturali e ambientali e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il dottor Andrew Slade residente a Vasto (Chieti) via San Teodoro, 23, è un illustre studioso e ricercatore storico stabilitosi da molti anni in Abruzzo, ove ha portato avanti importantissime ricerche riguardanti la storia contemporanea nelle regioni Abruzzo e Molise;

per questa sua attività professionale, disponeva di una biblioteca di oltre ventimila volumi che teneva nella sua attuale abitazione insieme ad un enorme numero di ricerche e manoscritti, da lui stesso redatti, in cui erano contenuti elementi storici di straordinario interesse, frutto di oltre 25 anni di ricerche;

attualmente, essendosi separato dalla moglie, ha affrontato un giudizio civile da questa intentato, che si è concluso con una

sentenza che ha attribuito alla moglie la casa in cui il ricercatore abita tuttora, prevedendo lo sfratto immediatamente esecutivo dello stesso;

a ciò nei giorni scorsi si è aggiunto il sequestro, operato dalla forza pubblica (su disposizione, pare, della magistratura), di tutta la biblioteca del ricercatore, ivi compresi i manoscritti e le ricerche di cui sopra;

a seguito dello sfratto e del sequestro del suddetto materiale di ricerca, il dottor Andrew Slade è stato messo in condizioni di non poter più lavorare per mantenersi e sopravvivere, non avendo egli altra fonte di reddito che quella legata alla sua attività di ricerca;

per tale motivo, ha rivolto un accorato appello alla autorità ed alla stampa per chiedere che gli vengano restituiti gli effetti personali e tutti i materiali d'archivio e di biblioteca nonché i manoscritti necessari per l'esercizio della sua professione, come previsto dall'articolo 179, comma 1, del codice civile;

in tale appello, ha anche denunciato il rischio che le sue ricerche, veramente ampie, circostanziate ed importanti per la storia delle regioni Abruzzo e Molise, possano andare disperse o che esse possano essere messe all'asta e vendute in modo indiscriminato, rischiando di essere distrutte da chi potrebbe essere interessato a farlo;

il ricercatore ha infine fatto notare il fatto che, a seguito della perdita di tutto il materiale a lui necessario per lo svolgimento della propria attività, è stato costretto ad iscriversi all'ufficio di collocamento senza fissa dimora —

se, vista l'importanza storico-culturale del materiale sequestrato al ricercatore, non ritenga opportuno intervenire subito per fare chiarezza sulla vicenda, onde impedire che questa documentazione, completa dei volumi e dei manoscritti, possa andare dispersa;

cosa intenda fare per consentire al dottor Andrew Slade di continuare a svolgere la sua abituale attività lavorativa di ricercatore storico, attività che, tra l'altro, gli è necessaria per vivere;

se non ritenga opportuno, dopo aver valutato l'effettiva valenza culturale delle ricerche storiche del dottor Slade, mettere la sua biblioteca, completa di manoscritti e ricerche, sotto la tutela dello Stato, attraverso la sovrintendenze archivistiche e le sovrintendenze per i beni culturali, artistici ed architettonici delle regioni Abruzzo e Molise;

se non intenda infine, considerato il valore professionale e la competenza specifica del ricercatore Andrew Slade, fare in modo che gli venga consentito di continuare la sua preziosa opera di ricerca che potrebbe rappresentare, per il nostro Paese, un importante patrimonio storico e culturale. (4-05012)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che il materiale del Dott. Slade è costituito da libri e da manoscritti da lui stesso redatti; tale documentazione non possiede le caratteristiche indispensabili per la sottoposizione a vincolo ai sensi della legislazione archivistica.*

Per quanto riguarda il giudizio civile pendente, il Ministero di Grazia e Giustizia, interpellato il Presidente del Tribunale di Vasto, ha comunicato che, su ricorso presentato il 28 giugno 1996 dalla moglie del Dott. Slade, è stato instaurato procedimento per separazione tra coniugi.

In sede presidenziale è stata assegnata provvisoriamente alla ricorrente la casa coniugale, mentre nessun provvedimento specifico è stato adottato per la biblioteca ed i manoscritti, essendo tra le parti insorta controversia sulla proprietà degli stessi, da risolvere in sede decisoria.

Inoltre, a seguito di denuncia della moglie del Dott. Slade è stato disposto il sequestro penale dei beni indicati in precedenza; tale sequestro è stato confermato dal

Tribunale del riesame, con nomina di un custode giudiziale.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

SELVA. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

l'ufficio postale di Piazza San Silvestro a Roma è uno dei maggiori d'Italia in cui si recano persone di ogni parte del mondo;

è frequente vedere cartacce gettate nei pavimenti perché mancano contenitori dei rifiuti, personale che risponde senza un minimo di cortesia e spesso dando informazioni distratte e generiche;

un cartello avverte che si fa orario continuato all'interno dalle 9 alle 18, mentre l'ufficio assicurate allo sportello chiude alle ore 14;

nessuna sedia o divano è collocato per eventuali necessità di persone anziane —:

quali siano le ragioni di tale trascuratezza senza che sia invocata la rituale carenza di personale, pretesto per nuove assunzioni;

per quale motivo l'ufficio assicurate chiude alle ore 14, mentre è capitato ad alcuni utenti di aver ricevuto l'avviso con il timbro recante la stampigliatura « può essere ritirato fino alle 18 »;

quali provvedimenti si intendano adottare per una più razionale distribuzione del personale dell'ente poste, specialmente fra Nord (dove c'è carenza) e Sud (dove c'è esubero). (4-03599)

RISPOSTA. — *Al riguardo l'ente Poste Italiane ha riferito che presso l'agenzia postale di Roma Centro la consegna delle assicurate in giacenza viene effettuata dalle 09.00 alle 18.00.*

Atteso che i plichi spesso contengono rilevanti valori indirizzati ai vari istituti di credito, gli oggetti postali in questione vengono custoditi in una stanza blindata e poiché la maggior parte degli utenti si presentano per il ritiro nella mattinata può

succedere che il pomeriggio, per economia di gestione, lo sportello all'uopo abilitato venga accorpato ad un altro per cui può sembrare chiuso al pubblico; gli operatori presenti agli altri sportelli hanno l'incarico di svolgere il servizio di cui trattasi.

Quanto alla asserita scarsa accoglienza dei locali a causa della mancanza di arredi idonei a rendere meno disagiata l'attesa da parte delle persone anziane, l'ente ha comunicato che l'atrio dell'ufficio in parola è rimasto solo temporaneamente non arredato per rinnovo delle attrezzature in questione.

Anche in merito all'asserita presenza di carte sui pavimenti l'ente ha tenuto a precisare che il personale addetto alle pulizie, con costante attenzione, provvede alla rimozione di involucri e di cartoni lasciati dagli utenti che li utilizzano per il trasporto dell'abbondante corrispondenza affrancata meccanicamente.

In riferimento al comportamento del personale risulta all'ente che lo stesso ha sempre servito l'utenza con disponibilità e competenza, ricevendo numerosi attestati di apprezzamento.

Quanto, infine, alla mobilità del personale si precisa che, in data 15 ottobre 1996, è stato sottoscritto un accordo tra l'ente e le organizzazioni sindacali per attivare le procedure di mobilità tra le sedi regionali, a domanda ed a spese degli interessati, e sono stati stabiliti i criteri per la formazione delle graduatorie che sono, attualmente, in corso di definizione.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

STEFANI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

in ossequio al trattato di pace di Dayton, firmato nel 1995 per la fine della guerra nei balcani, la Germania ha iniziato un programma di rimpatrio dei profughi della ex-Jugoslavia che, nei cinque anni di guerra, avevano riparato nei vari Länder tedeschi;

il programma di rimpatrio, firmato in accordo tra il Ministro dell'interno tedesco ed il collega di Belgrado Vukasin Jokanovic, prevede partenze scaglionate ma sostanziali, in modo da esaurire l'aiuto ai profughi nel giro di due anni come limite massimo, prevedendo comunque il rimpatrio immediato per primi di coloro che hanno subito condanne penali e, immediatamente dopo, di tutti i disoccupati tra i 18 ed i 55 anni;

anche in Italia numerosi profughi ex-jugoslavi hanno trovato rifugio e sostentamento ed il loro numero (pari almeno a 60 mila unità) è di gran lunga superiore a quello sostenibile;

L'arrivo dei profughi, pur non volendo generalizzare e demonizzare tutti, ha purtroppo coinciso con un sensibile aumento della microcriminalità e dei reati legati a droga e prostituzione, con ulteriore aggravio di una situazione di ordine pubblico già in condizione disastrosa —:

se abbia intenzione di attuare un programma di rimpatrio simile a quello tedesco, e non solo di continuare a promuovere il decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 521 (alla terza reitera), che prevede piani di rimpatrio, ma solo volontari, per cui gli interessati, aiutati, assistiti e agevolati molto più che gli stessi italiani disagiati, tenderanno a non richiedere il rimpatrio. (4-05122)

RISPOSTA. — L'orientamento del Governo italiano per la soluzione del problema del rimpatrio degli sfollati dai territori delle ex Repubbliche jugoslave è ispirato alle indicazioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

A seguito degli Accordi di Dayton, l'Alto Commissariato ha infatti avuto il compito di coordinare le iniziative di rimpatrio dai diversi paesi ospitanti, europei e non, e di promuovere la graduale risistemazione, in località e nelle condizioni più idonee in rapporto al nuovo assetto territoriale, di oltre tre milioni di persone che si trovano tuttora nella precaria posizione di sfollati negli Stati della ex Jugoslavia.

Tenuto conto della portata di tali problemi, le raccomandazioni delle Nazioni Unite, volte ad evitare un rientro massiccio di sfollati dall'estero con i connessi rischi destabilizzanti per la pace, sono state di fatto recepite da tutti i Paesi ospitanti cosicché i programmi di rimpatrio vengono predisposti con la collaborazione di Organismi internazionali e su base volontaria.

Resta, ovviamente, la possibilità di stipulare accordi bilaterali con le Repubbliche della ex Jugoslavia per forme di rimpatrio organizzate secondo differenti modalità. Tale prospettiva, peraltro, è stata più volte sconsigliata dall'Alto Commissariato, che ravvisa tuttora la necessità di procedere con gradualità e di mantenere un alto livello di coordinamento del fenomeno in discorso.

Per quanto riguarda l'Italia, sia per la posizione equilibrata che il nostro Paese intende mantenere in materia di accoglienza di cittadini stranieri, e sia per la nota condivisione dei principi di cui si fa portatore l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, la linea adottata resta quella di predisporre su base volontaria i programmi di rimpatrio.

Tale orientamento appare in armonia sia con la normativa tuttora vigente (decreto-legge 27.7.1992, n. 350, convertito dalla legge 24.9.1992, n. 390) in ordine all'accoglienza agli sfollati dalla ex Jugoslavia, e sia con le previsioni del decreto-legge 12.4.1996, n. 196, reiterato da ultimo con il decreto-legge 4.10.1996, n. 521, poi decaduto per mancata conversione nei termini, il quale prefigurava la promozione di programmi di rimpatrio in un contesto compatibile con il principio dell'accoglienza, e quindi su base volontaria.

Eventuali differenti orientamenti richiederebbero pertanto una revisione della vigente normativa.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

STORACE. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

per quale motivo le ottocento cooperative di abitazione costituite da appartenenti alle forze armate e di polizia, finan-

ziate solo parzialmente dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, non vengano rifinanziate, utilizzando parte delle risorse pari a circa 28 mila miliardi di contributi ex Gescal, che giacciono inoperose presso la sezione autonoma per l'edilizia residenziale istituita presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457. (4-04520)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, il Segretariato Generale del Comitato per l'Edilizia Residenziale con nota Prot. 4765 del 29.01.97 fa presente che la giacenza dei contributi, ex Gescal, presso la sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale della Cassa Depositi e Prestiti costituisce una mera situazione di cassa.

Pertanto, detti fondi essendo stati già programmati, ripartiti e globalmente impegnati per lo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, non possono essere utilizzati come auspicato nell'atto ispettivo.

Il Ministro dei lavori pubblici: Costa.

TREMAGLIA. — Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere — premesso che:

da tempo la comunità montana Valle Seriana attende la realizzazione della nuova caserma del Corpo forestale dello Stato;

la sede è stata progettata nel territorio del comune di Colzate;

il comune di Colzate ha messo a disposizione un'area di 2.150 metri quadrati per costruire il nuovo edificio;

il progetto aveva ottenuto nel luglio 1995 il parere favorevole del comitato tecnico amministrativo del provveditorato della regione per le opere pubbliche della Lombardia;

il Ministero delle risorse agricole doveva dare un contributo di 650 milioni sul costo complessivo dell'opera, valutato in un miliardo e cento milioni di lire —:

se intenda dare corso al finanziamento o specificare le ragioni del ritardo che privano la Media Valle Seriana di una sede necessaria per il controllo e lo sviluppo del suo ambiente naturale.

(4-05649)

RISPOSTA. — *In relazione a quanto richiesto dalla S.V. Onorevole circa l'istituzione di una struttura adibita a caserma comando stazione forestale nel comune di Colzate in provincia di Bergamo si risponde quanto segue:*

quanto ai problemi tecnico-progettuali si precisa che:

le varie versioni del progetto relativo alla costruzione della caserma di Colzate in passato hanno sempre ottenuto parere negativo da parte del Consiglio Superiore del Ministero Lavori Pubblici (adunanze del 25.05.1988 e 25.01.1990) a causa di numerose e ripetute manchevolezze strutturali;

in considerazione di ciò, l'ultima versione del progetto, giunta a questa Amministrazione nei primi mesi del 1996, è stata inviata al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per ottenere un autorevole e competente parere in merito. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici a tutt'oggi non ha ancora espresso il proprio parere: pertanto risulta ancora prematuro definire superati i problemi tecnico-progettuali sorti in passato;

quanto all'idoneo finanziamento si rammenta che:

in ogni caso non sarà possibile provvedere al finanziamento dell'opera sia nel corrente che nel prossimo esercizio finanziario: ciò sia a causa delle generali ristrettezze finanziarie sia a causa del blocco degli impegni, vigente ai sensi dell'articolo 3 comma 11 del decreto-legge 323/1996 (convertito in legge n. 425/1996), che non permette l'assunzione di impegni di spesa nel corrente esercizio finanziario.

Va inoltre ricordato che, causa il lungo tempo che la Comunità Montana « Valle Seriana » ha impiegato nella stesura delle

varie versioni del progetto, i fondi inizialmente stanziati sono finiti in economia ed attualmente non risultano più utilizzabili.

Per completezza di informazione si fa presente che, come più volte comunicato alla Comunità Montana « Valle Seriana », non è affatto venuto meno l'interesse di questa Amministrazione nei confronti della costruzione della caserma di Colzate: occorre però tener conto anche dei numerosi interventi di manutenzione su tutto il patrimonio immobiliare del C.F.S., connessi anche con gli aspetti della sicurezza, che in questa fase si ritengono di interesse prioritario.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Pinto.

VIALE. — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per conoscere — premesso che:*

la circonvallazione di Morano sul PO (Alessandria) ha una decennale cronistoria che inizia con la deliberazione n. 11/1984 del consiglio comunale di adozione della variante al piano regolatore generale e prosegue con il successivo progetto Anas dei lavori del 20 giugno 1984 e l'approvazione dello stesso dalla giunta regionale piemontese il 13 dicembre 1984, come da verbale n. 373;

il 22 gennaio 1996 in sede di regione Piemonte si tiene, richiesta dal comune, una riunione sui problemi della sicurezza e della pericolosità del tratto interno al comune stesso della strada statale n. 31-bis, cui partecipano il sindaco, l'ingegner Postiglione (Anas) e l'ingegner Simonini (regione);

la stampa locale ha più volte evidenziato la necessità indifferibile di tale tangenziale;

nell'ultimo decennio sono stati rilevati centoquarantacinque incidenti, di cui cinquantasei con feriti e tre con decessi;

i transiti giornalieri sono circa cinquemila;

il progetto della circonvallazione è stato inserito nel piano triennale della regione —:

se non ritenga urgente disporre che l'Anas dia attuazione prioritaria ai lavori di costruzione della circonvallazione di Morano sul Po. (4-05660)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione in oggetto, l'ANAS ha fatto presente che, a seguito della riduzione dell'assegnazione dei fondi di bilancio, non è stato possibile inserire nella proposta di piano triennale 1997-1999 l'opera in questione.*

Il predetto Ente ha precisato che sono in corso e di prossima ultimazione i lavori di sistemazione della traversa interna dell'abitato di Morano Po.

Il Ministro dei lavori pubblici: Costa.

VOLONTÈ. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la strada statale n. 340-340 dir. « Regina » è una via di comunicazione di fondamentale importanza per tutta la vasta area nord-occidentale della provincia di Como e per lo stesso capoluogo, come risulta anche da numerosi atti dell'amministrazione provinciale stessa;

la sua importanza non è limitata soltanto al traffico locale, ma anche internazionale, costituendo un importante asse viario di comunicazione alternativo con la Confederazione elvetica;

nella proposta regionale di programmazione delle opere statali viene dato, invece, eccessivo risalto alla tangenziale sud di Como —:

se non ritengano improcrastinabile l'avvio dell'esecuzione delle opere di rifacimento della strada statale « Regina » e il loro completamento in tempi molto più brevi di quelli prospettati, tenuto conto dell'importanza rivestita da tale asse viario per lo sviluppo socio-economico-culturale dell'area servita, nonché del disagio ormai permanente cui è sottoposta la popolazione interessata. (4-05265)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione indicata in oggetto l'Ente Nazionale per le Strade ha comunicato quanto segue.*

I lavori di adeguamento della statale da Cima di Porlezza al confine di Stato — I Lotto — sono attualmente sospesi in attesa dell'approvazione di una perizia di variante tecnica e suppletiva resasi necessaria per far fronte alle complesse problematiche connesse alla realizzazione degli impianti tecnologici da realizzarsi al fine del futuro utilizzo della galleria di Porlezza come ambiente di lavoro per gli operatori della Dogana di Stato.

La definizione di tali progetti ha imposto la sospensione dei lavori da parte dell'impresa esecutrice dei lavori principali.

Relativamente al progetto del Lotto II da Albogasio allo svincolo di Cressogno, per cui la Regione Lombardia ha espresso volontà di intesa Stato-Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 616/77, è stata attivata la procedura per l'autorizzazione da parte del Ministero dei beni Culturali ed Ambientali e della Direzione Generale per il Coordinamento Territoriale.

L'aggiornamento alle disposizioni della legge 216/95 avverrà a cura e spese della provincia di Como.

I lavori di sistemazione della S.S. n. 340/dir. tra Rezzonico e Dongo, con variante agli abitati di Pianello Lario, Musso e Dongo, sono in fase di ultimazione.

L'ANAS fa comunque presente che l'utilizzazione della galleria di Pianello è vincolata al finanziamento e alla realizzazione del progetto di completamento della stessa fino all'abitato di Dongo e del peduncolo Dongo-Musso.

Tale progetto, il cui importo è stato previsto in una convenzione tra ANAS, Regione Lombardia e Provincia di Como, si trova in corso di modifica e aggiornamento alle disposizioni della citata legge n. 216 e deve ottenere l'assenso del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali.

Il predetto Ente comunica, infine, che i lavori di costruzione della variante di Menaggio sono attualmente in corso e procedono regolarmente su tre fronti.

Per quanto riguarda l'imbocco nord (No-biallo), sono stati effettuati i controlli archeologici da parte della competente Soprintendenza di Milano sotto l'antica strada « Regina » e, non essendosi ritrovati reperti archeologici, l'impresa esecutrice dei lavori si sta pertanto attivando per iniziare anche questo imbocco.

Relativamente alla citata variante, il competente Compartimento ANAS è stato autorizzato a redigere una variante tecnica e suppletiva per un importo di circa 18 miliardi.

Il Ministro dei lavori pubblici: Costa.

ZACCHEO. — *Al Ministro della sanità e per la solidarietà sociale. — Per sapere — premesso che:*

i signori Enrico ed Emilio Franceschetti di Latina, rispettivamente di 35 e 39 anni, sono affetti da distrofia muscolare, entrambi tracheotomizzati ed assistiti nella respirazione da un ventilatore meccanico;

detta minorazione fisica è progressiva;

circa quindici anni fa, un terzo fratello è deceduto a causa della stessa malattia;

orfani di madre, vivono con il padre Francesco affetto, da cardiopatia;

da alcuni giorni hanno messo in atto uno sciopero della fame affinché la Asl di Latina predisponga una assistenza domiciliare giornaliera integrativa a quella già esistente ritenuta assolutamente insufficiente (tre ore e quindici minuti);

la legge n. 104 del 1992, che detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle persone handicappate, prevede l'assistenza di soggetti non autosufficienti, incapaci di provvedere ai bisogni primari, in misura adeguata alle necessità;

non vi è dubbio che tale situazione sia considerata di estrema « gravità » e che

possa quindi determinare una priorità nei programmi e negli interventi dei servizi sociali;

il ricovero in una struttura ospedaliera influirebbe negativamente sullo stato psichico dei due giovani e del loro unico genitore —:

se non ritengano che, oltre al diritto alle prestazioni stabilite in favore degli handicappati, debba essere garantito il diritto alla scelta per il mantenimento degli stessi nell'ambito familiare;

se non intendano verificare che gli organi preposti, nell'ambito della discrezionalità decisionale, abbiano applicato in forma restrittiva le norme di legge e quali iniziative urgenti intendano prendere per assicurare l'assistenza necessaria a persone handicappate con permanente e grave limitazione dell'autonomia personale.

(4-03942)

RISPOSTA. — *Sullo specifico problema prospettato con l'atto parlamentare in esame, questo Ministero deve rispondere, necessariamente, in base agli elementi di valutazione di competenza regionale, acquisiti attraverso il Commissariato del Governo nella Regione Lazio.*

Si è appreso, al riguardo, che la gravità delle condizioni fisiche dei Sigg. Emilio ed Enrico Franceschetti (affetti da distrofia muscolare progressiva, e assistiti nella respirazione da un ventilatore meccanico) ha indotto, già da diverso tempo, la competente Azienda U.S.L. di Latina all'adozione — con ogni possibile risorsa a disposizione, di tutti gli interventi più appropriati per garantire ai due pazienti tutte le prestazioni loro necessarie, sanitarie, infermieristiche, fisioterapiche e, all'occorrenza, specialistiche, concordate, sul piano terapeutico, con il medico curante, e concretamente praticabili in regime di assistenza domiciliare.

Il servizio di assistenza presso l'abitazione dei fratelli Franceschetti viene assicurato per circa cinque ore e trenta minuti,

nelle ore diurne, mentre viene garantito, nelle ore notturne, per mezzo di « obiettori di coscienza » che svolgono un servizio di assistenza sociale.

Proprio perché consapevole dell'impossibilità, da parte del Comune di Latina, di intervenire efficacemente al riguardo in tempi brevi, a quanto risulta, la competente A.S.L. ha inteso intraprendere tale iniziativa (data la drammaticità del caso sotto il pro-

filo clinico ed umano) con priorità rispetto ai programmi e agli interventi nei servizi sociali dell'Azienda stessa, nello specifico intento di evitare, in tal modo, il ricovero dei due assistiti presso una struttura pubblica specializzata, dando modo così, nello stesso tempo, al Comune di Latina di organizzarsi per questo tipo di intervento.

Il Ministro della sanità: Bindi.